



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

DELEGAZIONE
PROVINCIALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegazione Provinciale del VCO
Via Muller, 37 - 28921
Verbania Intra (VB) ☎ 0323.836717
✉ Mail: comverbania@lnd.it
✉ PEC: figc.lnd.verbania@legalmail.it
📷 @lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 7

DATA PUBBLICAZIONE 28/08/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 10 DEL 27 AGOSTO 2026 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1.1. ATTRIBUZIONE DEL TITOLO SPORTIVO DI SERIE B FEMMINILE DELLA SOCIETÀ DI CALCIO FEMMINILE FREEDOM F.C. S.S.D. A R.L. ALLA SOCIETÀ VENEZIA F.C. S.P.A. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 36/A della F.I.G.C. pervenutoci per tramite del comunicato ufficiale n. 87 della L.N.D. inerente l'attribuzione del titolo sportivo di Serie B Femminile della Società di Calcio Femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla Società Venezia F.C. S.p.A.-

1.2. PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 68 – 74 E 88 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 91/AA al n. 96/AA della F.I.G.C. pervenutici per tramite del comunicato ufficiale n. 88 della L.N.D. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

1.3. A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO (DALLA CIRCOLARE N. 11 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti contenente una nota informativa relativa all'iniziativa indicata in oggetto.

1.4. LEGGE 4 AGOSTO 2026, N. 142, DI CONVERSIONE DEL D. L. N. 108 DEL 26 GIUGNO 2026, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT (DALLA CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.5. CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 7/E DEL 7 AGOSTO 2026 – CHIARIMENTI IN MERITO AL D. LGS. N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021, DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE

RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI, NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO (DALLA CIRCOLARE N. 13 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 25 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.6. D. LGS. N. 148 DEL 7 AGOSTO 2026, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, DI IVA, DI ACCISE NONCHÉ IN MATERIA DI CONTROLLO, DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E DI SEMPLIFICAZIONE – C.D. DECRETO ONLUS (DALLA CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 26 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 9 DEL 21 AGOSTO 2026 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 33/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 83 della L.N.D. contenente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2026/2027.

3. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3.1. TORNEO MAGICO CATEGORIA PULCINI 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 16 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

3.2. TORNEO DELLE DEBUTTANTI CATEGORIA ESORDIENTI 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 17 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

3.3. SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 18 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

3.4 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

L'iscrizione ai Campionati di ogni categoria e disciplina sportiva avverrà come di consueto tramite il **PORTALE LND** (<https://iscrizioni.lnd.it/>) secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione tramite firma elettronica.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata dal Legale Rappresentante in tutti gli spazi previsti (l'autocertificazione NOIF è necessaria solo per il legale rappresentante).

La modulistica da timbrare, firmare e trasmettere con firma elettronica e riguardante l'iscrizione ai nuovi campionati della stagione sportiva 2026/2027 deve essere esclusivamente quella prodotta e stampata dopo la resa definitiva delle iscrizioni tramite la funzione presente nella sezione "riepilogo costi" e non quella recuperabile dalle singole sezioni (stampe provvisorie per uso interno).

In riferimento ai documenti richiesti nella sezione "Firma elettronica" → "Documenti da firmare" → "Iscrizioni regionali e provinciali" → "Atri documenti" sono da allegare i sotto riportati documenti:

- Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC (dal portale anagrafe FIGC)
- Autocertificazione NOIF del Legale Rappresentante (dal portale anagrafe FIGC)
- Delega diritti di immagine (prodotta dal portale LND)
- Dati societari (prodotta dal portale LND)

Si ricorda che i **dati anagrafici della società** dovranno essere confermati o variati tramite pratica sul Portale Anagrafe FIGC ("*variazione dati Società*").

Anche la **gestione dell'organigramma** deve essere effettuata dal **portale Anagrafe FIGC**, mentre restano invariate le funzioni di richiesta tessera dirigente e attivazione firma elettronica da effettuarsi nell'area riservata del portale LND.

Riattivazione firma elettronica

Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà procedere come segue:

- effettuare la variazione organigramma sul Portale Anagrafe FIGC;
- attendere l'approvazione della pratica;
- nella sezione "*Firma Elettronica*" del Portale LND accedere alla sezione "*Gestione Profili*" e selezionare

"Riattivazione PIN";

- inserire il Codice Fiscale del dirigente e confermare con il tasto "Richiedi Riattivazione".

4.2 TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si rammentano i termini di iscrizione delle attività a **carattere provinciale** così come deliberati dal Comitato Regionale:

COMPETIZIONE	DATA DI TERMINE ISCRIZIONI
Terza categoria	10 settembre 2026
Juniores provinciale Under 19	10 settembre 2026
Allievi e Giovanissimi	6 settembre 2026
Qualificazione Under 14 regionale e Torneo precampionato prov. Under 14	6 settembre 2026
Coppa Regione di Seconda e Terza categoria	10 settembre 2026
Attività di base	14 settembre 2026

Si precisa che costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari (almeno la prima rata);
- si comunica, inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di non includere tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art 99 N.O.I.F., maturati anteriormente al 1 Luglio 2026.

4.3 INIZIO DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE PROVINCIALE

Riportiamo in una tabella esplicativa le **date di inizio delle attività provinciali** così come stabilite dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e già pubblicate su precedenti comunicati:

COMPETIZIONE	DATA DI INIZIO ATTIVITÀ
Terza categoria	27 settembre 2026
Juniores provinciale Under 19	3 ottobre 2026
Coppa Regione di Seconda e Terza categoria	13 settembre 2026
Under 17, Under 16 e Under 15	26-27 settembre 2026
Under 14	25 ottobre 2026
Attività di base	3 ottobre 2026

4.4 TERMINI PER I TRASFERIMENTI IN AMBITO DILETTANTISTICO

Il **trasferimento e la cessione di contratto** di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire nel seguente periodo e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.: dal **1° luglio 2025 al 30 settembre 2026**.

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per Società professionistiche.

4.5 GIACENZA TESSERINI

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione presso la sede dei tesserini personali di riconoscimento, di cui si invita ad un ritiro tempestivo:

AMENO, ARMENO, CALCIO VOGOGNA, CREVOLESE, CRODO, GRAVELLONA SAN PIETRO

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione, diffuso telematicamente il 28 agosto 2026.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Stagione Sportiva 2026/2027

Allegato al C.U. 9 del 21/08/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13 Luglio 2026, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
ANIELLO	SOFIA	09/05/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
BARBERA	ALICE	18/02/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
CALLEGARO	NOA	14/02/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
CARDONATI	FRANCESCA	28/03/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
GIACHERO	NOEMI	07/03/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
NDJINTO	SOPHIE MARIE	13/11/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
ORTUSO	MELISSA	01/07/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
RISSONE	GIORGIA	12/08/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
PANZECA	AURORA	22/07/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
ROTUNDO	ARIANNA	18/01/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
SURDO	MARTINA	15/12/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
ZUMBO	YLENIA	27/04/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
VAILATTI	VALERIA MIA	26/02/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
VIZZIELLO	ALICE	31/12/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
PIOVANO	CAROLA	16/02/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
ROSUCCI	VITTORIA	05/09/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
FERRIGNO	MARTINA	14/09/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
GIOLITTI	MARTA	18/08/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
GIUPPONI	MARTA	28/02/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
IELASI	GIULIA	26/07/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
MARANGON	GRETA	07/11/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
MEDUGNO	MARTINA	14/03/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
COUCOURDE	ALICE	03/03/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CORNAGLIA	EMMA	26/10/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CONTE	GIORGIA	23/04/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CAROLI	CARLOTTA	03/09/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CARNAZZA	MYA	13/03/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CARDONE	MATILDE	16/04/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
CALVO	IVES	15/02/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
AUDINO	REBECCA	24/04/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
BENVENUTO	NOEMI	24/06/2012	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
BOVE	MELISSA	19/01/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
BRUNO	SOFIA	09/05/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
DE BELLIS	ALESSIA	20/05/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
MERAGLIA	SOFIA	29/09/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
SELLA	ADELE	22/01/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO
SERGI	REBECCA	28/03/2013	TORINO F.C. S.P.A.	ESORDIENTI 2° ANNO



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

SELLAJI	JANNAT	03/04/2011	A.S.D. RIVER 1951	UNDER 14
SOFITCHI	GIULIA	19/09/2012	A.S.D. RIVER 1951	UNDER 14
LO IACONO	JORGIA	30/06/2012	U.S.D. LUSERNA	UNDER 14
OBERTO TARENA	SARA	05/09/2012	A.S.D. POL. GRAND PARADIS	UNDER 14
MOLINARI	ANNA	08/05/2012	BAVENO STRESA SSD A RL	Trofeo CONI 2026
JOTAZ PETIT JACQUES	SELENA	10/01/2014	A.S.D. GRAND COMBIN	ESORDIENTI 1° ANNO
ALAMIA	REBECCA	10/09/2012	SSDARL AOSTA CALCIO 511	UNDER 14
QUISPE	HILLARY	11/02/2012	SSDARL AOSTA CALCIO 511	UNDER 14

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.

Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta



Roma, 7 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 11

Oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio

Si informa che anche per la corrente stagione sportiva, presso il **Museo del Calcio**, con sede a Firenze in Viale Aldo Palazzeschi 20 (Coverciano), sono attive le iniziative dedicate alle Società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un'occasione unica per imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte, a partire da **"Giocare a Coverciano"** che consente ai ragazzi di giocare sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali.

Sono inoltre disponibili diversi **percorsi didattici** che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

Sarà anche possibile **visitare il Centro Tecnico Federale di Coverciano**, nei luoghi solitamente inaccessibili dove gli Azzurri e le Azzurre si allenano e preparano i loro impegni internazionali. Il **tour** comprende i luoghi principali e di maggiore interesse del Centro come lo **spogliatoio delle Nazionali azzurre**, la **sala stampa**, la **palestra** ed il **campo numero 3**.



Su prenotazione è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito del Museo <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/> - o scrivere a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 10 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 12

Oggetto: Legge 4 agosto 2026, n. 142, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2026

Oggetto: Legge 4 agosto 2026, n. 142, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026, è stata pubblicata la Legge n. 142 del 4 agosto 2026, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti di sport, per lo svolgimento di grandi eventi sportivi e l'efficacia del documento di identità, di cui è stata data notizia con la Circolare LND n. 9 del 2 luglio 2026.

Con la Legge di conversione non sono state apportate modifiche di particolare interesse per l'attività sportiva dilettantistica, fatte salve quelle di seguito riportate.

E' stato introdotto l'art. 4-bis che, al comma 1, reca misure per la sicurezza delle piscine pubbliche e private, atte ad "impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni altra parte del corpo dei bagnanti". La violazione delle misure adottate comporta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi previsti.

All'art. 6, comma 1, lett. b), è stata modificata la percentuale di cui alla "Mutualità Generale", prevista nel Decreto Legge n. 108, nella misura dell'1% a favore del soggetto che organizza il campionato di Serie A femminile. La modifica stabilisce che al medesimo soggetto venga assegnata la percentuale dello 0,50% e che l'altro 0,50% venga assegnato "al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C e con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili maschili e femminili delle Società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti o atlete selezionabili per le nazionali federali".

E' stato, poi, introdotto, con la Legge di conversione, l'art. 8-ter – Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa –

L'art. 8-ter, introduce al D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, l'art. 547-bis, che è così formulato: "Le Forze Armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con Associazioni Sportive Dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e agli spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature o di avvalersi del supporto dei propri tecnici".



Roma, 21 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 13

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 – Chiarimenti in merito al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2026

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 – Chiarimenti in merito al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Con la Circolare in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo, rispondendo ai numerosi quesiti concernenti problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.

Si riportano, di seguito, sinteticamente, le domande e le risposte fornite.

Quesito n. 1 –

Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36 del 2021 e requisiti per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR e all'art. 4, quarto comma del Decreto

Domanda

Si chiede se le SSD costituite ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 36/2021, che abbiano inserito nei loro statuti le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del medesimo D. Lgs., possano fruire delle disposizioni agevolative previste dagli artt. 148, comma 3, del TUIR e dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Risposta

Dopo aver riportato le agevolazioni recate, ai fini IRES, dall'art. 148, terzo comma, lett. c), del TUIR e, ai fini IVA, dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo del Decreto IVA, ricordando che la clausola statutaria prevista **alla lett. a), del comma 8 dell'art. 148 del TUIR** – e richiamata ai fini IVA, dal settimo comma del citato art. 4 del Decreto IVA – diretta a garantire la non lucratività dell'ente, disciplina ***“il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge”***, l'Agenzia delle Entrate richiama la Circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, con la quale è stato chiarito che le disposizioni agevolative sopra riportate previste per le ASD sono applicabili anche alle SSD senza fine di lucro, costituite ai sensi del previgente art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ai fini della fruizione di beneficio fiscale di cui trattasi, le SSD, al pari delle ASD, erano tenute ad integrare le clausole statutarie individuate dal comma 18 dell'art. 90 citato con quelle previste dal comma 8 del più volte richiamato art. 148 TUIR.

Con il D. Lgs. n. 36/2021, è stata innovata la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici; contestualmente, a partire dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36, è stata parzialmente abrogata la previgente normativa in materia di ASD e SSD recata dai commi 4, 5, 8, 17 e 18 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002.

L'art. 7, comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 36/2021, disciplina il contenuto obbligatorio dello statuto delle ASD e delle SSD stabilendo, in particolare, alla lett. d), che nel predetto atto deve essere espressamente prevista ***“l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8”*** dello stesso Decreto n. 36.

L'art. 8, cui fa espresso rinvio la citata lett. d), del menzionato art. 7, definisce il requisito dell'assenza del fine di lucro per gli enti sportivi dilettantistici e, nello specifico, prevede:

-Al comma 3 che, se ***“costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo***

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato"

-al comma 4, che negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3".

I commi 3 e 4 del richiamato art. 8 del D. Lgs. n. 36/2021, consentono, quindi, agli enti sportivi dilettantistici che assumono la forma giuridica di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile di:

- destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci o alla distribuzione di dividendi ai soci, nel rispetto dei limiti previsti al comma 3;

- rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

Gli enti sportivi dilettantistici, costituiti nelle forme giuridiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2021, possono inserire nei loro statuti delle clausole che contemplano un divieto di lucratività **attenuato** rispetto al divieto (assoluto) di non distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione richiesto dalla normativa fiscale ai fini dell'applicazione del regime agevolativo di cui al richiamato art. 148, comma 3, del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, comunque, ricorda che l'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2021, rubricato *"Trattamento tributario"*, al comma 3, secondo periodo, stabilisce che *"per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3,"* del TUIR.

La predetta disposizione ha confermato che le ASD e le SSD senza fine di lucro, istituite secondo la nuova disciplina civilistica, rientrano nel novero dei soggetti destinatari della previsione agevolativa di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, la cui applicabilità, in ogni caso, rimane subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 8 del medesimo art. 148, sopra riportate.

Ne consegue, conclude l'Agenzia delle Entrate, *"che gli enti sportivi dilettantistici, costituiti in conformità ai requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 36/2021, che intendano beneficiare delle disposizioni agevolative di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, sono tenuti ad integrare le clausole statutarie individuate in base al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del richiamato D. Lgs. n. 36 del 2021, con quelle previste dal comma 8 del citato art. 148 del TUIR"*. Le medesime considerazioni valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni previste dall'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Siffatta integrazione, comunque, secondo la tesi dell'Agenzia, non consente di beneficiare della decommercializzazione di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR e della conseguente irrilevanza ai fini IVA di cui all'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Quesito n. 2 –

Rimborsi forfetari ai volontari sportivi

Domanda

Si chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, da riservare ai rimborsi forfetari di cui all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2021, erogati a un volontario sportivo, che abbia già superato, nel medesimo anno solare, la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000,00 euro prevista dall'art. 36, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo, per effetto della percezione di compensi di lavoro sportivo dilettantistico corrisposti da altri enti nell'ambito di rapporto di lavoro autonomo.

Risposta

In merito alla nuova disciplina fiscale introdotta dal D. Lgs. n. 36/2021, concernente l'inquadramento dei redditi conseguiti dai lavoratori sportivi, l'art. 28, comma 2, dello stesso D. Lgs., applicabile dal 1° luglio

2023, dispone che il lavoro sportivo in ambito dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere a) e b) del predetto comma nei confronti del medesimo committente.

In particolare, la presunzione opera quando:

“a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche Paralimpici”.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile, ai fini fiscali, fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Per la quota eccedente tale limite trovano applicazione le regole ordinarie di tassazione.

Il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare, all'atto del pagamento, un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Le ASD e le SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., *“possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.*

Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo; tuttavia, al ricorrere delle condizioni previste dal citato comma 2, possono essere riconosciuti a questi ultimi *“rimborsi forfetari”* per le spese sostenute per attività svolte, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FSN, dalle DSA, dagli ERPS, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A.

Gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari che ricevono i rimborsi forfetari e l'importo corrisposto a ciascun volontario.

I rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi non eccedenti il limite complessivo di 400,00 euro mensili non concorrono a formare il reddito per il volontario sportivo percipiente.

I rimborsi forfetari di cui trattasi, anche laddove non costituiscano reddito fiscalmente rilevante in capo al volontario sportivo, concorrono, tuttavia, al superamento del limite di non imponibilità di 15.000,00 euro annui.

Pertanto, i rimborsi forfetari erogati al lavoratore sportivo che, nel medesimo periodo d'imposta, abbia già conseguito compensi da lavoro sportivo superiori a 15.000,00 euro, per effetto di somme corrisposte da altri enti sportivi in base a rapporti di lavoro autonomo, devono essere computati ai fini della determinazione dell'eccedenza imponibile assumendo rilevanza reddituale in capo al lavoratore sportivo quale reddito di lavoro autonomo.

Resta inteso che, nel caso in cui il lavoratore sportivo, al momento della percezione del rimborso forfetario, abbia già superato la soglia di 15.000,00 euro per effetto di lavoro sportivo corrisposti da altri enti sportivi, l'eccedenza rispetto a tale soglia di 15.000,00 euro deve essere assoggettata a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, in base al rapporto di lavoro sussistente tra l'ente che ha corrisposto le somme in eccedenza e il lavoratore, nel medesimo anno solare.

Il sostituto d'imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, è tenuto ad applicare la ritenuta di cui all'art. 25 del DPR n. 600/1973, sui compensi erogati al lavoratore sportivo eccedenti l'importo di 15.000,00 euro.

L'Agenzia fornisce, sull'argomento, due esempi.

Esempio n. 1

Alla data del 30 giugno 2026, il volontario sportivo di un ente sportivo dilettantistico consegue un rimborso forfetario mensile di 350,00 euro e, al contempo, dichiara all'ente erogante di aver percepito, da

altri enti sportivi, nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo, compensi di lavoro sportivo in ambito dilettantistico pari a 16.000,00 euro.

In tal caso, considerato che l'ammontare complessivo di non imponibilità è di 15.000,00 euro annui, l'intero importo del rimborso forfetario di 350,00 euro concorrerà alla determinazione del reddito imponibile complessivo del volontario sportivo a titolo di lavoro autonomo e l'ente erogante è tenuto ad operare la predetta ritenuta sull'importo di 350,00 euro.

Esempio n. 2

Alla data del 30 giugno 2026, il volontario sportivo di un ente sportivo dilettantistico percepisce un rimborso forfetario di 380,00 euro e, al contempo, dichiara all'ente erogante di aver percepito da altri enti sportivi compensi di lavoro sportivo autonomo in ambito dilettantistico per un ammontare complessivo di 14.800,00 euro.

Ai fini della determinazione dell'eventuale eccedenza imponibile, i 380,00 euro di rimborso forfetario devono essere sommati ai 14.800,00 euro già percepiti, per un totale di 15.180,00 euro.

Ne consegue che l'eccedenza di 180,00 euro concorrerà alla determinazione del reddito imponibile complessivo del volontario sportivo a titolo di lavoro autonomo e dovrà essere assoggettata a ritenuta; gli altri enti sportivi, sostituiti d'imposta, che hanno erogato compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo nel settore del dilettantismo e l'ente che ha erogato il rimborso forfetario, fino all'importo di 15.000,00 euro, non applicano la ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo se hanno ricevuto all'atto del pagamento dal percettore la prescritta autocertificazione.

Quesito n. 3

Esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Domanda

Si chiede di sapere se, nell'espressione "compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo", che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino all'ammontare complessivo annuo di 15.000,00 euro, rientrano anche le remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell'ambito del dilettantismo.

Risposta

La disposizione di cui al citato art. 36, comma 6, deve essere letta in coordinamento con l'art. 25 del medesimo Decreto Legislativo, il quale definisce il lavoratore sportivo come colui che esercita attività sportiva verso un corrispettivo, prevedendo espressamente che tale prestazione *"può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile"*.

L'Agenzia richiama il contenuto della risposta fornita alla consulenza giuridica del 30 settembre 2025, n. 14, con la quale è stato chiarito che *"il primo periodo del comma 6 dell'art. 36 del Decreto n. 36/21, stabilisce l'irrelevanza reddituale dei compensi fino a 15.000,00 euro percepiti dai lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo. Considerato che la norma stabilisce che detti compensi 'non costituiscono base imponibile ai fini fiscali', l'esclusione dalla tassazione, fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00', trova applicazione in sede di determinazione della base imponibile indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale si collocano i relativi compensi"*.

Ne consegue che la disciplina agevolativa incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile e non sulla natura del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato tra le parti.

La locuzione *"indipendentemente dalla categoria reddituale"* include necessariamente e per definizione anche i redditi di lavoro dipendente, così che, anche nel caso di lavoro sportivo dilettantistico svolto in forma subordinata, detti redditi beneficiano dell'esclusione dalla imposizione entro il limite annuo complessivo di 15.000,00 euro, mentre l'eventuale quota eccedente tale importo concorrerà, invece, alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR per la categoria reddituale

di appartenenza e, quindi, nel caso di lavoro subordinato, sarà assoggettata a tassazione secondo le disposizioni previste dal TUIR in materia di redditi di lavoro dipendente.

Quesito n. 4

Esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro.

Domanda

Si chiede di sapere se la disposizione recata dall'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, che prevede la non concorrenza alla base imponibile IRAP, fino soglia di 85.000,00 euro, per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo sia applicabile anche per i compensi erogati da un ente sportivo dilettantistico per i rapporti di *cococo* di carattere amministrativo e gestionale.

Risposta

L'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevede che, in ogni caso, *"tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446"*.

Poiché la disposizione sopra richiamata opera un generico rinvio ai singoli compensi per i *cococo* nell'area del dilettantismo senza circoscrivere l'ambito di applicativo dell'agevolazione IRAP a specifiche tipologie di compensi per *cococo*, è da ritenere che la suddetta norma trovi applicazione anche per i compensi per *cococo* aventi carattere amministrativo-gestionale.

Pertanto, anche i compensi per rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale, al pari dei compensi per *cococo* erogati a lavoratori sportivi, se inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

Quesito n. 5

Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport e dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazioni per le operazioni esenti

Domanda

Si chiede di sapere se i soggetti che effettuano operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 17 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, possono optare per la dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del Decreto IVA.

Risposta

L'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, al comma 1, prevede che le *"prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi nei confronti di persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del D. Lgs 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto"*.

La nuova esenzione sportiva ai fini IVA trova fondamento nell'art. 132 della Direttiva IVA 2006/112/CEE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Pertanto, in conformità alle disposizioni unionali, il beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D. L. n. 75/2023, trova applicazione per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi sempre che siano effettuate da organismi senza scopo lucrativo, ivi compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 e rese a favore delle persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica.

L'art. 36-is del Decreto IVA, al comma 1, stabilisce che *"il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10"*, a esclusione delle cessioni di oro da investimento, delle prestazioni di ricovero e cura. Restano gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

Pertanto, i soggetti che effettuano operazioni esenti dall'imposta, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, possono avvalersi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del Decreto IVA.

Quesito n. 6

Trattamento IVA della cessione da parte di una ASD o di una SSD del contratto di un atleta a favore di una Società professionistica

Domanda

Si chiede di conoscere se al compenso corrisposto a una ASD o ad una SSD da parte di una Società operante in ambito professionistico, in relazione alla cessione del contratto di un atleta, si renda applicabile l'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, in quanto prestazione *"strettamente connessa con la pratica dello sport"*

Risposta

Dalla giurisprudenza unionale emerge che agli Stati membri è consentito esentare dall'IVA alcune limitate prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica e che dette prestazioni devono essere fornite da *"organismi senza fine di lucro"*.

Si osserva che la disposizione di cui al citato art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, fa riferimento agli *"organismi senza fine di lucro"* che svolgono prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi gli *"enti sportivi dilettantistici"* di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 che ricomprende *"le associazioni e le società sportive dilettantistiche"*, ovvero gli enti preposti a fornire (come attività principale) l'attività sportiva dilettantistica.

La prestazione relativa al contratto avente per oggetto la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD nei confronti di una Società che opera nell'ambito professionistico, non può ritenersi *"strettamente connessa"* con lo svolgimento della pratica sportiva, dal momento che tale prestazione attiene più propriamente all'aspetto economico-finanziario relativo all'acquisizione della prestazione/diritti del medesimo atleta da parte della Società professionistica.

In buona sostanza, ritiene l'Agenzia delle Entrate, l'ente sportivo dilettantistico nel cedere il diritto alle prestazioni sportive dell'atleta alla Società professionistica non svolge alcuna prestazione connessa alla pratica dello sport nel senso indicato dalla normativa unionale e domestica. Tanto più che il beneficiario ultimo o effettivo non è la persona che esercita la pratica sportiva quanto piuttosto la Società professionistica che attraverso l'acquisizione dell'atleta si avvarrà, in definitiva, delle prestazioni sportive di quest'ultimo.

L'operazione in esame va, quindi, classificata quale prestazione di servizi rilevante agli effetti dell'IVA riconducibile all'art. 3 del Decreto IVA, il quale prevede, tra l'altro, che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, *"le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto"*.

Quesito n. 7

Ambito applicativo della disposizione agevolativa di cui all'art. 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n.133

Domanda

Si chiede di sapere se la disposizione recata dall'art. 25, comma 2, della Legge n. 133/1999, relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi, alle condizioni previste dalla medesima disposizione, possa trovare applicazione anche in favore delle ASD e SSD costituite ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, che si avvalgono dell'opzione di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

Risposta

Gli enti sportivi dilettantistici che assumono una delle diverse forme giuridiche previste dall'art. 6, comma 1, lett a), b), e c), del D. Lgs. n. 36/2021, (associazione sportiva con o senza personalità giuridica, società di capitali e cooperative) che si avvalgono del regime fiscale di cui alla Legge n. 398 del 1991, possono,

al ricorrere delle condizioni normativamente previste, beneficiare della detassazione ai fini IRES dei proventi e della raccolta fondi di cui all'art. 25, comma 2, della Legge n. 133 del 1999.



Roma, 21 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 14

Oggetto: D. Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controllo, di adempimento collaborativo e di semplificazioni (cd. Decreto Omnibus)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2026

Oggetto: D. Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controllo, di adempimento collaborativo e di semplificazioni (cd. Decreto Omnibus)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 – S. O. n. 30 – è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto, che è il quarto e ultimo correttivo della riforma fiscale avviata con la Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto, che più possono interessare le Società affiliate alla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, riguardano, tra l'altro:

- Determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, inclusi i fringe benefit, e d'impresa;
- IVA – Termini di decadenza per la detrazione dell'IVA e sulla registrazione delle fatture d'acquisto;
- Semplificazioni in materia di controllo e sull'adempimento collaborativo;
- Concordato preventivo biennale – Aggiornamenti normativi per il Cpb e introduzione di un ravvedimento speciale per i soggetti che rinnovano l'accordo per il biennio.

Si riportano, sinteticamente, le disposizioni di maggiore interesse.

Art. 1 – Sono state modificate le disposizioni relative al trattamento fiscale dei familiari a carico, recate dall'art. 12, commi 4-ter e 7 del TUIR

Art. 2 – Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional, confermando, tra l'altro, la tassazione forfetaria dei fringe benefit auto basati sulle tabelle ACI – 50% del costo chilometrico ridotto al 20% per i veicoli elettrici e al 10% per quelli ibridi. Inoltre, è stato confermato che l'incremento del 50% del valore imponibile scatta dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione del veicolo.

Art. 12 – Sono state apportate modifiche alla disciplina delle detrazioni ai fini IVA di cui agli artt. 19, comma 1 e 25, primo comma del DPR n. 633/1972.

La detrazione IVA è soggetta a termini di decadenza, e può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa.

Con le modifiche apportate dall'art. 12 del D. Lgs. n. 148/2026, la detrazione può essere esercitata con la dichiarazione relativa al **secondo anno** successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa. Anche ai fini della registrazione delle fatture di acquisto, viene stabilito che la registrazione può essere effettuata entro il **secondo anno** successivo a quello di ricezione della fattura.

Art. 16 – Sono state apportate modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, concernenti le modalità di versamento delle imposte dovute a seguito dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate, che potranno essere versate o in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il versamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle Entrate, e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Art. 30 – Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore.

Viene disposto che la qualificazione fiscale dell'attività svolta dagli enti del Terzo Settore si determina per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR

Art. 33 – Sono emanate disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri.

Non vengono applicate sanzioni in caso di una discrepanza fino al 5% tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati.

Art. 34 – Disposizioni sanzionatorie in materia di adempimento collaborativo.

In caso di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione del 25% dell'importo non versato, aumentata del 50%.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 16 del 07/08/2026

TORNEO MAGICO categoria Pulcini **2026-2027**

*ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE A CARATTERE PROMOZIONALE
CATEGORIA PULCINI*

PREMESSA

Al fine di avviare con opportuna gradualità il percorso di partecipazione all'attività calcistica delle bambine per le categorie di base, il **Settore Giovanile e Scolastico della FIGC** organizza un Torneo riservato alle Società che nelle ultime due stagioni sportive hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine appartenenti alla Categoria PULCINI ovvero neo-tesserate da non più di due stagioni sportive nella corrente stagione sportiva 2026/2027.

Il Torneo ha scopo promozionale e non competitivo, di avviamento strutturale all'attività delle bambine all'interno di un club, con l'obiettivo di dare continuità all'attività e appassionarle al calcio ed allo sport in generale.

L'attività verrà sviluppata, secondo le modalità definite da ciascun Coordinamento Regionale SGS, tramite l'organizzazione di Tornei a Rapido Svolgimento distribuiti nell'arco della stagione sportiva (es. 3-4 nella fase autunnale, 3-4 nella fase primaverile).

La possibilità di partecipazione è riservata alle Società di Calcio e di Calcio a 5 che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- **Società in Convenzione con una Scuola Primaria;**
- **Società coinvolte nel Progetto UEFA Playmakers negli ultimi 3 anni;**
- **Società che coinvolgano almeno 6 bambine della categoria Pulcini al primo o al secondo tesseramento.**

Considerando l'esperienza delle bambine coinvolte e dello scopo sopra indicato, l'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e scolastica nella categoria Primi Calci, rimandando al documento esemplificativo dell'Evolution Programme scaricabile dal seguente link:

https://www.figc.it/media/276415/allegato-6e-u8-u9_modalit%C3%A0-di-gioco.pdf

Le società partecipanti verranno coinvolte in un programma esclusivo nel quale le graduatorie stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società da coinvolgere nelle fasi successive previste a livello regionale, ma senza la finalità di definire graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico.

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle eventuali fasi successive (es. interprovinciale o regionale) potranno continuare a seguire il programma di attività previste a livello territoriale, partecipando ai successivi raggruppamenti organizzati in contemporanea nel territorio.

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate dalle singole Regioni e tenendo conto dei diversi appuntamenti da organizzare, l'attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:

- **Fase autunnale:** tornei a rapido svolgimento secondo le modalità previste dal Coordinamento Regionale SGS, ripetuti più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani.
- **Fase Primaverile:** tornei a rapido svolgimento secondo le modalità previste dal Coordinamento Regionale SGS, ripetuti più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani.
- **Festa finale Regionale**



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

Entro il 2 giugno 2027 i Coordinamenti dovranno comunicare al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale la società che prenderà parte al Grassroots Festival Nazionale 2027 che si svolgerà il 19 e 20 giugno 2027.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le Iscrizioni al Torneo Magico categoria Pulcini 2026-2027 verranno raccolte direttamente dai Coordinatori Federali Regionali SGS o dai Comitati Regionali LND secondo le modalità e procedure indicate dagli stessi.

Ciascuna società può iscrivere una o più squadre.

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatrici della **Categoria Pulcini nate dal 01.01.2016 al 31.12.2017.** **È possibile prevedere la partecipazione di bambine nate nel 2018 che abbiano compiuto l'8 anno di età.**

Art. 2 - Formula del Torneo

Lo sviluppo dell'attività prevede l'organizzazione di raggruppamenti di più squadre, e si svolgerà con le seguenti modalità:

- Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula dei raggruppamenti suddividendo le società in gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro secondo le modalità previste per la categoria Primi Calci
- L'attività dovrà essere organizzata con rotazione di attività di gioco-partita e giochi di abilità/giochi a confronto, es:
 - Campo 1: Gara 5vs5 "squadra A-squadra B"
 - Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra B"
 - Campo 3: Gara 5vs5 "squadra C-squadra D"
 - Campo 4: gioco a confronto "squadra C-squadra D"
- I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla fase regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

Art. 3 - Identificazione delle calciatrici

I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "identificazione dei calciatori e delle calciatrici".

Art. 4 - Arbitraggio delle gare



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

Le partite saranno regolate dalla presenza di un Dirigente-Arbitro o di un Tecnico incaricato per tale compito su ciascun campo di gioco. La persona incaricata dovrà occuparsi delle procedure previste (riconoscimento calciatrici, registrazione punteggi, ecc.) e seguirà la gara/il gioco intervenendo laddove necessario per la corretta applicazione del Regolamento di Gioco e per la registrazione del punteggio.

Il ruolo di Dirigente-Arbitro potrà essere ricoperto da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti.

I referti di gara con allegate le distinte delle giocatrici devono essere trasmesse al *Comitato Organizzatore di competenza*, entro le 24 ore successive alla gara.

Art. 5 - Saluti

In occasione di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 6 - Il campo di gioco

Per lo svolgimento dell'attività è necessario uno spazio di gioco ampio che consenta l'organizzazione in contemporanea di diverse attività (partite 5vs5 e giochi), oltre che un numero di servizi (es. spogliatoi) sufficiente per garantirne l'organizzazione.

Per le gare 5vs5 le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	25 mt.	misure massime	40 mt.
Larghezza:	misure minime	12 mt.	misure massime	20 mt.

Le dimensioni dell'Area di Rigore dovranno avere i seguenti valori (per disegnarla è possibile utilizzare delimitatori di spazio piatti):

Lunghezza:	8 mt.
Larghezza:	10 mt.

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 3-4,50 x 1,60-2 metri, utilizzando eventuali altre tipologie di porte con dimensioni ridotte a seconda del gioco proposto.

Le proposte tecniche ed i giochi tecnico-didattici e di confronto sono quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, nell'Allegato *Modello di competizione categorie U8/U9* o nell'attività UEFA Playmakers.

Pertanto, gli spazi di gioco previsti saranno quelli specificatamente indicati dal Coordinamento Federale Regionale SGS di appartenenza.



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

Art. 7 - Il Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”.

Art. 8 - Modalità di svolgimento e durata delle gare

In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento.

Le squadre si confronteranno in:

- “GIOCO GARA”: Gare 5 vs 5
- “GIOCO MAGICO”: Giochi di Abilità/Giochi a confronto

Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 10 minuti ciascuno, alternati ai giochi.

Esempio, Sfida n° 1 (A vs B / C vs D):

- Campo 1: Gara 5vs5 “squadra A-squadra B”
- Campo 2: gioco di abilità “squadra A-squadra B”

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre C e D.

Sfida n° 2 (A vs C / B vs D):

- Campo 1: Gara 5vs5 “squadra A-squadra C”
- Campo 2: gioco di abilità “squadra A-squadra C”

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre B e D.

Sfida n° 3 (A vs D / B vs C):

- Campo 1: Gara 5vs5 “squadra A-squadra D”
- Campo 2: gioco di abilità “squadra A-squadra D”

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre B e C.

Nelle gare non è prevista l'applicazione del fuorigioco.

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ non viene applicata, per cui è concessa al portiere la possibilità di prendere la palla con le mani dopo retropassaggio con i piedi.

La Rimessa dal fondo potrà essere effettuata dal portiere con le mani o coi i piedi.

Art. 9 - Sostituzioni delle calciatrici

Tutte le calciatrici in distinta devono prendere parte alle gare ed ai giochi.

Pertanto, al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero.

Art. 10 - Punteggi e graduatorie attività sportiva

Tenuto conto degli obiettivi del Programma e della tipologia di attività prevista, il carattere dell'attività deve assolutamente mantenere il carattere promozionale e di partecipazione, le graduatorie di merito dovranno considerare prevalentemente aspetti premianti riferiti all'attività della società per la promozione e lo sviluppo dell'attività femminile giovanile.

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La "GRADUATORIA ATTIVITÀ SPORTIVA" finale sarà data dalla somma dei punteggi **A, B e C**.

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "GARA"

Il risultato della "GARA" viene prodotto dal risultato ottenuto in ciascuno dei due tempi: quindi il risultato di ciascuna frazione della partita 5vs5 determina l'acquisizione di un "**punto gara**". Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio nelle due frazioni della gara: risultato finale	2-2
Una frazione di gara in pareggio ed una frazione vinto da una delle due squadre:	2-1
Vittoria della stessa squadra nelle due frazioni di gara:	2-0
Una vittoria a testa nelle due frazioni di gara:	1-1

A seguito dei risultati di ciascuna "GARA" vengono assegnati i seguenti punti:

- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "GIOCO MAGICO"

La gara di Abilità in questo Torneo viene denominata "Gioco Magico", un'attività di confronto che si alterna alla partita.

Il risultato del "**GIOCO MAGICO**" viene prodotto dal risultato ottenuto in ciascuna delle due frazioni: quindi il risultato di ciascuna frazione di gioco determina l'acquisizione di un "**punto gioco**". Per le



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GIOCO MAGICO</u>
Pareggio nelle due frazioni di gioco: risultato finale	2-2
Una frazione di gioco in pareggio ed una frazione vinto da una delle due squadre:	2-1
Vittoria della stessa squadra nelle due frazioni di gioco:	2-0
Una vittoria a testa nelle due frazioni di gioco:	1-1

A seguito dei risultati di ciascun “GIOCO MAGICO” vengono assegnati i seguenti punti:

- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO “BONUS”	PUNTI
Squadra con almeno 10 calciatrici in distinta gara	1 per ciascuna gara

Al fine di contribuire alla miglior organizzazione dei singoli raggruppamenti, si invitano gli organizzatori a prevedere un tabellone in cui segnare i punteggi ottenuti in ogni singolo “Gioco Magico”, riportando per la “GARA” solo i punti ottenuti (es. 2-1) e non la somma dei goal realizzati.

Art. 11 - Partecipazione alla Festa Regionale

A seguito dell’attività sviluppata a livello territoriale/locale, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, determinerà le Società che parteciperanno alla Festa Regionale secondo criteri e modalità che verranno resi noti localmente, considerando i seguenti parametri:

Alla “GRADUATORIA ATTIVITÀ SPORTIVA” si andranno a sommare i seguenti punteggi derivanti dalla “GRADUATORIA DI MERITO”:

CRITERIO	PUNTEGGIO
Società che ha stipulato Convenzione con una Scuola Primaria:	3 pt per ogni convenzione
Numero di squadre iscritte della società al Torneo Magico categoria Pulcini 2025-2026:	1 pt per ogni squadra iscritta alla prima fase
Maggior numero di bambine coinvolte:	1pt per ogni raggruppamento dove sono state presenti almeno 10 bambine



Torneo Magico 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA PULCINI

Partecipazione della società all'attività UEFA Playmakers in almeno una delle ultime 3 stagioni:	3 pt massimo
Numero di nuovi primi tesseramenti di calciatrici nella categoria Pulcini:	1 pt ogni 5 nuove tesserate

Alla Festa Regionale una Società potrà essere rappresentata da una sola squadra, salvo diverse necessità del territorio.

Art. 12 - Partecipazione al 16° Grassroots Festival Nazionale 2027

A seguito dell'attività sviluppata a livello regionale, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, tenendo conto unicamente della "Graduatoria di merito", determinerà la Società che parteciperà al Grassroots Festival Nazionale 2027 previsto nel weekend del 19-20 giugno 2027.

Eventuali ulteriori precisazioni e aggiornamenti verranno comunicati con apposita Circolare esplicativa.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026 e a sue successive Circolari esplicative inerenti alle modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base in particolare per quanto previsto per la categoria Primi Calci.

Pubblicato a Roma il 07 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2026 - 2027

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 17 del 07/08/2026

TORNEO delle DEBUTTANTI categoria Esordienti **2026-2027**

ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE A CARATTERE PROMOZIONALE
CATEGORIA ESORDIENTI

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

PREMESSA

Al fine di avviare con opportuna gradualità il percorso di partecipazione all'attività calcistica delle bambine per le categorie di base, il **Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo riservato alle Società che nelle ultime due stagioni sportive hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine appartenenti alla Categoria ESORDIENTI** ovvero neo-tesserate da non più di due stagioni sportive nella corrente stagione sportiva 2026/2027.

Il Torneo ha scopo promozionale e non competitivo, di avviamento strutturale all'attività delle bambine all'interno di un club, con l'obiettivo di dare continuità all'attività e appassionarle al calcio ed allo sport in generale.

L'attività verrà sviluppata, secondo le modalità definite da ciascun Coordinamento Regionale SGS, tramite l'organizzazione di **Tornei a Rapido Svolgimento** distribuiti nell'arco della stagione sportiva (es. 3-4 nella fase autunnale, 3-4 nella fase primaverile).

La possibilità di partecipazione è riservata alle Società di Calcio e di Calcio a 5 che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- **Società in Convenzione con una Scuola;**
- **Società coinvolte nel Progetto PlayMakers negli ultimi 3 anni;**
- **Società che coinvolgano almeno 6 bambine della categoria Esordienti al primo o al secondo tesseramento.**

Considerando l'esperienza delle bambine coinvolte e dello scopo sopra indicato, l'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e scolastica nella categoria Pulcini, rimandando al documento esemplificativo scaricabile dai seguenti link:

https://www.figc.it/media/276418/allegato-7c-u10-u11_modalit%C3%A0-di-gioco.pdf

Le società partecipanti verranno coinvolte in un programma esclusivo nel quale le graduatorie stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società da coinvolgere nelle fasi successive previste a livello regionale, ma senza la finalità di definire graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico.

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle eventuali fasi successive (es. interprovinciale o regionale) potranno continuare a seguire il programma di attività previste a livello territoriale, partecipando ai successivi raggruppamenti organizzati in contemporanea nel territorio.

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate dalle singole Regioni e tenendo conto dei diversi appuntamenti da organizzare, l'attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:

- **Fase autunnale:** tornei a rapido svolgimento secondo le modalità previste dal Coordinamento Regionale SGS, ripetuti più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani Debuttanti.
- **Fase Primaverile:** tornei a rapido svolgimento secondo le modalità previste dal Coordinamento Regionale SGS, ripetuti più volte durante il periodo con lo scopo di far giocare il più possibile le giovani Debuttanti.
- **Festa finale Regionale.**

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le Iscrizioni al Torneo delle Debuttanti categoria Esordienti 2026-2027 verranno raccolte direttamente dai Coordinatori Federali Regionali SGS o dai Comitati Regionali LND secondo le modalità e procedure indicate dagli stessi.

Ciascuna società può iscrivere una o più squadre.

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato a giovani calciatrici della Categoria Esordienti nate dal 01.01.2014 al 31.12.2015.

È possibile prevedere la partecipazione di bambine nate nel 2016.

Art. 2 - Formula del Torneo

Lo sviluppo dell'attività prevede l'organizzazione di raggruppamenti di più squadre, e si svolgerà con le seguenti modalità:

- **Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula dei raggruppamenti suddividendo le società in gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro secondo le modalità previste per la categoria Pulcini**
- **L'attività dovrà essere organizzata con rotazione di attività di gioco-partita e giochi di abilità/giochi a confronto, es:**
 - Campo 1: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra A-squadra B"
 - Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra B"
 - Campo 3: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra C-squadra D"
 - Campo 4: gioco a confronto "squadra C-squadra D"
- **I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla fase regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento**

Art. 3 - Identificazione delle calciatrici

I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "identificazione dei calciatori e delle calciatrici".

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

Art. 4 - Arbitraggio delle gare

Le partite saranno regolate dalla presenza di un Dirigente-Arbitro o di un Tecnico incaricato per tale compito su ciascun campo di gioco. La persona incaricata dovrà occuparsi delle procedure previste (riconoscimento calciatrici, registrazione punteggi, ecc.) e seguirà la gara/il gioco intervenendo laddove necessario per la corretta applicazione del Regolamento di Gioco e per la registrazione del punteggio.

Il ruolo di Dirigente-Arbitro potrà essere ricoperto da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti.

I referti di gara con allegate le distinte delle giocatrici devono essere trasmesse al *Comitato Organizzatore di competenza*, entro le 24 ore successive alla gara.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 6 - Il campo di gioco

Per lo svolgimento dell'attività è necessario uno spazio di gioco ampio che consenta l'organizzazione in contemporanea di diverse attività (partite 7vs7 o 5vs5 e giochi), oltre che un numero di servizi (es. spogliatoi) sufficiente per garantirne l'organizzazione.

Per le **gare 7vs7** le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	50 mt.	misure massime	65 mt.
Larghezza:	misure minime	35 mt.	misure massime	45 mt.

Le dimensioni dell'Area di Rigore dovranno avere i seguenti valori (per disegnarla è possibile utilizzare delimitatori di spazio piatti):

Lunghezza:	11 mt.
Larghezza:	22 mt.

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 4-6 x 1,80-2 metri, utilizzando eventuali altre tipologie di porte con dimensioni ridotte a seconda del gioco proposto.

Per le **gare 5vs5** le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza:	misure minime	25 mt.	misure massime	40 mt.
Larghezza:	misure minime	12 mt.	misure massime	20 mt.

Le dimensioni dell'Area di Rigore dovranno avere i seguenti valori (per disegnarla è possibile utilizzare delimitatori di spazio piatti):

Lunghezza:	8 mt.
Larghezza:	10 mt.

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 3-4,50 x 1,60-2 metri, utilizzando eventuali altre tipologie di porte con dimensioni ridotte a seconda del gioco proposto.

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

Le proposte tecniche ed i giochi tecnico-didattici e di confronto sono quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, nell'Allegato *Modello di competizione categorie U10/U11* o nell'attività PlayMakers.

Pertanto, gli spazi di gioco previsti saranno quelli specificatamente indicati dal Coordinamento Federale Regionale SGS di appartenenza.

Art. 7 - Il Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

Art. 8 - Modalità di svolgimento e durata delle gare

In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento.

Le squadre si confronteranno in:

- **Gare 7vs7 o 5vs5**
- **Giochi di Abilità/Giochi a confronto (SKILL GAMES)**

Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 10 minuti ciascuno.

Esempio, Sfida n° 1 (A vs B / C vs D):

- Campo 1: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra A-squadra B"

- Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra B"

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre C e D.

Sfida n° 2 (A vs C / B vs D):

- Campo 1: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra A-squadra C"

- Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra C"

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre B e D.

Sfida n° 3 (A vs D / B vs C):

- Campo 1: Gara 7vs7 o 5vs5 "squadra A-squadra D"

- Campo 2: gioco di abilità "squadra A-squadra D"

Al termine del primo tempo le bambine impegnate in partita si confrontano nel gioco e le bambine impegnate nel Gioco si confrontano nella partita.

Nei campi adiacenti si sfidano le squadre B e C.

Nelle gare non è prevista l'applicazione del fuorigioco.

In caso di retropassaggio al portiere, la palla NON può essere presa con le mani dal portiere, con applicazione del divieto di pressing sul portiere che riceve il retropassaggio con i piedi (non è

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

consentito alla squadra avversaria intervenire nel retropassaggio). Il portiere in possesso di palla non può essere attaccato e deve poter giocare senza essere contrastato.

La Rimessa dal fondo potrà essere effettuata dal portiere solo con i piedi.

Art. 9 - Sostituzione delle giocatrici

Tutte le calciatrici in distinta devono prendere parte alle gare ed ai giochi.

Pertanto, al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero.

Art. 10 - Punteggi e graduatorie attività sportiva

Tenuto conto degli obiettivi del Programma e della tipologia di attività prevista, il carattere dell'attività deve assolutamente mantenere il carattere promozionale e di partecipazione, le graduatorie di merito dovranno considerare prevalentemente aspetti premianti riferiti all'attività della società per la promozione e lo sviluppo dell'attività femminile giovanile.

In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.

La "GRADUATORIA ATTIVITÀ SPORTIVA" finale sarà data dalla somma dei punteggi **A, B e C**.

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "GARA"

Il risultato della "GARA" viene prodotto dal risultato ottenuto in ciascuno dei due tempi: quindi il risultato di ciascuna frazione della partita 7vs7 o 5vs5 determina l'acquisizione di un "**punto gara**". Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GARA</u>
Pareggio nelle due frazioni della gara: risultato finale	2-2
Una frazione di gara in pareggio ed una frazione vinto da una delle due squadre:	2-1
Vittoria della stessa squadra nelle due frazioni di gara:	2-0
Una vittoria a testa nelle due frazioni di gara:	1-1

A seguito dei risultati di ciascuna "GARA" vengono assegnati i seguenti punti:

- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GIOCO DI ABILITÀ (SKILL GAMES)”

La gara di Abilità in questo Torneo viene denominata “Gioco Magico”, un’attività di confronto che si alterna alla partita.

Il risultato del “GIOCO DI ABILITÀ TECNICA” viene prodotto dal risultato ottenuto in ciascuna delle due frazioni: quindi il risultato di ciascuna frazione di gioco determina l’acquisizione di un “*punto gioco*”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

<u>Combinazione risultati</u>	<u>Punteggio GIOCO di ABILITÀ</u>
Pareggio nelle due frazioni di gioco: risultato finale	2-2
Una frazione di gioco in pareggio ed una frazione vinto da una delle due squadre:	2-1
Vittoria della stessa squadra nelle due frazioni di gioco:	2-0
Una vittoria a testa nelle due frazioni di gioco:	1-1

A seguito dei risultati di ciascun “GIOCO MAGICO” vengono assegnati i seguenti punti:

- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO “BONUS”	PUNTI
Squadra con almeno 16 calciatrici in distinta gara	3 per ciascuna gara
Squadra con almeno 14 calciatrici in distinta gara	2 per ciascuna gara
Squadra con almeno 12 calciatrici in distinta gara	1 per ciascuna gara

Al fine di contribuire alla miglior organizzazione dei singoli raggruppamenti, si invitano gli organizzatori a prevedere un tabellone in cui segnare i punteggi ottenuti in ogni singolo “Gioco Magico”, riportando per la “GARA” solo i punti ottenuti (es. 2-1) e non la somma dei goal realizzati.

Art. 11 - Partecipazione alla Festa Regionale

A seguito dell’attività sviluppata a livello territoriale/locale, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, determinerà le Società che parteciperanno alla Festa Regionale secondo criteri e modalità che verranno resi noti localmente, considerando i seguenti parametri:

Torneo delle Debuttanti 2026-2027

ATTIVITÀ GIOVANILE FEMMINILE CATEGORIA ESORDIENTI

Alla “GRADUATORIA ATTIVITÀ SPORTIVA” si andranno a sommare i seguenti punteggi derivanti dalla “GRADUATORIA DI MERITO”:

CRITERIO	PUNTEGGIO
Società che ha stipulato Convenzione con una Scuola Primaria:	<i>3 punti per ogni convenzione</i>
Numero di squadre iscritte della società al <i>Torneo delle Debuttanti categoria Esordienti 2026-2027</i> :	<i>1 punto per ogni squadra iscritta alla prima fase</i>
Maggior numero di bambine coinvolte:	<i>1 punto per ogni raggruppamento dove sono state presenti almeno 10 bambine</i>
Partecipazione della società all'attività Play Makers in almeno una delle ultime 3 stagioni	<i>3 punti massimo</i>
Numero di nuovi primi tesseramenti di calciatrici nella categoria Esordienti:	<i>1 punto ogni 5 nuove tesserate</i>

Alla Festa Regionale una Società potrà essere rappresentata da una sola squadra, salvo diverse necessità del territorio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13/07/2026 e a sue successive Circolari esplicative inerenti alle modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell'attività di base di Calcio e/o di Calcio a 5, in particolare per quanto previsto per la categoria Pulcini.

Pubblicato a Roma il 07 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2026 - 2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 11/08/2026

SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

A seguito di quanto presentato nella precedente stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tiene alta l'attenzione volta alla valorizzazione e al supporto dei Club che svolgono attività giovanile con un percorso di formazione per giovani calciatori e calciatrici sin dalle categorie di base, pubblicando il ***"Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili - Edizione 2026"***, che viene allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Il principio che sostiene il nuovo sistema attiene alla valorizzazione dei cosiddetti Club "Formatori" che perseguono la continuità di formazione per l'intero percorso svolto nell'ambito dell'attività giovanile a partire dall'attività svolta nelle categorie di base per concludersi con le attività di carattere agonistico, ed allo stesso tempo stimolare le società ad intraprendere un Percorso che le porti a migliorare il proprio livello guardando agli obiettivi da raggiungere per ottenerlo.

Un sistema che sostiene quindi la valorizzazione dei vivai attraverso la continuità e la coerenza nella programmazione delle attività giovanili, tenendo in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi.

Si invitano tutte le Società a prendere attenta visione del Sistema, delle sue procedure e dei requisiti richiesti per i diversi Criteri considerati per ciascun Livello di Qualità.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

MANUALE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI - EDIZIONE 2026 -

MANUALE SISTEMA DI QUALITÀ CLUB CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE SGS - EDIZIONE 2026 -

INDICE

1. IL PROCESSO DI RILASCIO DEL LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE

PREMESSA	4
Organizzazione del Sistema.....	7
a. Adempimenti dei Club e verifiche.....	7
b. Procedimento di rilascio del Livello di Qualità del Club Giovanile	9
c. Validità del Livello di Qualità del Club Giovanile	10
d. Revoche	10
e. Sanzioni	10

2. CRITERI E REQUISITI PER IL RILASCIO E LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE DEI CLUB AFFILIATI ALLA FIGC

<u>CAPITOLO 1 - Criteri Sportivi</u>	11
• Principi Generali	11
STRATEGIA E FILOSOFIA DEL CLUB -	11
SVILUPPO TECNICO INDIVIDUALE -	12
SVILUPPO DELLE SQUADRE -	13
• Partecipazione all'Attività Ufficiale -	15
SVILUPPO PROGETTO CLUB AFFILIATI -	16
TUTELA MEDICO-SPORTIVA -	16
TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI -	16
<u>CAPITOLO 2 - Criteri Responsabilità Sociale</u>	19
PLAYER CARE - CURA DEL GIOVANE CALCIATORE E DELLA GIOVANE CALCIATRICE	19
• Struttura e ruoli	19
• Tutela e Benessere dei Minori	20
• Comunicazione Interna	20
• Benessere sociale, processi e procedure	21
• Educazione: Strategia, Programmi, Processi e Procedure	21

EDUCAZIONE	22
• Strategia, Programmi, Attività e Coinvolgimento.....	22
DIVERSITÀ, INCLUSIONE, UGUAGLIANZA	24
<u>CAPITOLO 3 - Criteri Infrastrutturali.....</u>	<u>26</u>
INFRASTRUTTURE	26
<u>CAPITOLO 4 - Criteri Organizzativi</u>	<u>31</u>
STAFF	31
• Struttura Societaria.....	32
• Staff Gestionale Settore Giovanile.....	32
• Staff Tecnico Settore Giovanile	35
• Personale di supporto all'attività giovanile	38
• Obbligo di sostituzione.....	40
• Partecipazione a Riunioni e Programma di Informazione e Aggiornamento	40
<u>CAPITOLO 5 - Criteri Legali</u>	<u>44</u>
• Principi Generali	44
• Affiliazione e Richiesta Livello di Qualità	44
• Indicazioni Operative	44
<u>CAPITOLO 6 - Progetti Speciali Qualificanti.....</u>	<u>45</u>
• Accordo con Istituto Scolastico.....	45
• Sviluppo Attività Femminile Giovanile	45
• Sviluppo Attività di Calcio a 5 Giovanile.....	46
• Progetto Calcio Integrato Giovanile	46
• Progetti di Inclusione Sociale nel territorio.....	46
• Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club	46
• Sviluppo Programma "GOLD" per Club di 4° Livello	47
• Sviluppo Programma "SILVER PRO" per Club Professionisti di 3° Livello.....	47
• Sviluppo Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile	48
<u>APPENDICI</u>	
I. Timeline: scadenze e pianificazione Sistema di Qualità dei Club Giovanili ...	50
II. Linee Guida Impianti destinati all'attività giovanile	51
III. Organigramma societario.....	53

ALLEGATI

1. **Linee Guida e Principi Metodologici: Presentazione Contenuti Metodologia per la Formazione del Giovane Calciatore e della Giovane Calciatrice**
2. **Convenzione tra Club Sportivo ed Istituto Scolastico**
3. **Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile**
4. **Progetti di Inclusione Sociale nel territorio**
5. **Progetto Calcio Integrato Giovanile**
6. **Programma Evolution Programme all'interno del Club**
7. **Programma "GOLD" per Club di 4° Livello**
8. **Programma "SILVER PRO" per Club Professionisti di 3° Livello**
9. **Programma Tutela e Benessere dei Minori**
10. **Modelli Dichiarazione Impegno per Riconoscimento Livello del Club Giovanile (dal 1° al 4° Livello)**

PARTE I

IL PROCESSO DI RILASCIO DEL LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE

PREMESSA

In continuità con quanto intrapreso nelle precedenti stagioni, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC intende proseguire nella riforma progressiva del sistema di riconoscimento della Qualità dei Club Giovanili. In particolare, l'attenzione è rivolta ai club che operano in tutte le categorie del settore giovanile e che, negli anni precedenti, hanno sviluppato un percorso formativo completo per giovani calciatori e calciatrici, sin dalle categorie di base."

Il principio alla base della nuova visione del sistema è la valorizzazione dei cosiddetti Club "Formatori". Si tratta di club che garantiscono continuità formativa lungo l'intero percorso giovanile: dalle categorie di base fino alle attività di carattere agonistico.

Il sistema sostiene quindi la valorizzazione dei vivai attraverso la continuità e la coerenza nella programmazione delle attività giovanili. Allo stesso tempo, tiene in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi.

L'obiettivo è che ogni club possa raggiungere il miglior livello possibile, in coerenza con il proprio contesto, il percorso intrapreso, le risorse disponibili e gli obiettivi che si è posto.

SVILUPPO DEI CLUB

In conformità con gli elementi che contraddistinguono la strategia Grassroots, del Calcio di Base, ed in particolare dello sviluppo dell'attività giovanile, il Sistema di Qualità dei Club Giovanili si pone l'obiettivo di indicare un percorso di crescita utile ai Club di tutti i Livelli.

Il sistema presentato, che prevede la suddivisione in 5 differenti Livelli, consente ai Club di stabilire con consapevolezza il Livello di Qualità a cui il Club appartiene (p.e. il Livello 1 - GREEN), innescando una serie di riflessioni tra le diverse aree del Club, ed in particolare a quella gestionale e tecnica, per definire il Livello di partenza, guardare al futuro a lungo termine e identificare il Livello a cui il Club può ambire (p.e. Livello 3 - SILVER), valutando la possibilità di raggiungere obiettivi parziali rappresentati dai Livelli di Qualità intermedi (p.e. Livello 2 - BRONZE).

Per tale motivo il Sistema di Qualità dei Club Giovanili si articola in 5 differenti Livelli.

Di seguito i Livelli previsti dal sistema, ordinati dal più alto al più basso:

Club Giovanili di 5° Livello (DIAMOND)

I Club Giovanili di 5° Livello, sono Club che soddisfano i requisiti e i criteri indicati all'interno del Manuale.

Per poter ottenere il riconoscimento come Club Giovanile di 5° Livello, il Club richiedente deve aver ottenuto il riconoscimento/la conferma come Club Giovanile di 4° Livello nelle 2 stagioni sportive precedenti (24-25 e 25-26) ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i Livelli di Qualità che seguono (dal 4° al 1° Livello).

Club Giovanili di 4° Livello (GOLD)

I Club Giovanili di 4° Livello sono Club che soddisfano i requisiti e i criteri indicati all'interno del Manuale.

A tal proposito, sono stati individuati in modo particolare Club Professionisti che hanno avviato progetti tecnici di formazione con Club a loro affiliati, previa condivisione del protocollo di attività con il Settore Giovanile e Scolastico.

Per ottenere il riconoscimento del 4° livello, i Club richiedenti devono aver ottenuto il riconoscimento come Club di 3° Livello nelle 3 stagioni sportive precedenti (23-24, 24-25, 25-26), devono essere stati coinvolti direttamente nel Programma di Sviluppo Territoriale (Evolution Programme) ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i Livelli di Qualità che seguono (dal 3° al 1° Livello).

Potranno inoltre richiedere il riconoscimento del 4° livello anche i Club Professionisti che hanno ottenuto la Licenza UEFA nelle ultime 2 stagioni sportive (24-25 e 25-26).

Club Giovanili di 3° Livello (SILVER)

I Club giovanili di 3° Livello sono Club che soddisfano i requisiti e i criteri indicati all'interno del Manuale e che hanno raggiunto i prerequisiti necessari per poter essere formati e successivamente divenire Club di 4° Livello attraverso un periodo biennale di affiancamento da parte della specifica struttura di sviluppo territoriale FIGC-SGS.

I requisiti specifici per l'ottenimento del livello sono indicati nei paragrafi dedicati del Manuale.

Club Giovanili di 2° Livello (BRONZE)

I Club giovanili di 2° Livello sono quelli che svolgono attività in tutte le categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) con allenatori e allenatrici qualificati/e dal Settore Tecnico e Dirigenti formati attraverso Corsi "Livello E" SGS per Dirigenti.

I Club che svolgono pura attività femminile o pura attività di Calcio a 5 possono essere riconosciuti come Club di 2° Livello prendendo parte all'attività ufficiale in almeno 2 categorie giovanili, di cui almeno una dell'attività di base.

I requisiti specifici per l'ottenimento del livello sono indicati nei paragrafi dedicati del Manuale.

Club Giovanili di 1° Livello (GREEN)

I Club di 1° Livello sono quelli che svolgono attività con una categoria dell'attività giovanile (tra Piccoli Amici ed Allievi), con almeno una persona qualificata nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile e un allenatore/un'allenatrice qualificata come Responsabile Attività di Base nel caso le squadre fossero più di 2, come previsto dalle attuali norme come requisito obbligatorio per il tesseramento degli/delle Allenatori/Allenatrici.

I requisiti specifici per l'ottenimento del livello sono indicati nei paragrafi dedicati del Manuale.

Club Giovanili "Non Classificati"

I Club giovanili che non rispettano i requisiti e i criteri minimi previsti dalle Obbligatorietà riferite ad allenatori e allenatrici con relative qualifiche sono identificati come Club "Non Classificati".

Sono inoltre identificati come Club "Non Classificati" i Club che non hanno presentato il "Modulo di Presentazione del Club" (Censimento SGS). Nei casi di inadempimento è possibile comminare le sanzioni indicate nel dettaglio nell'apposito paragrafo del presente documento.

I Club affiliati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio entrano nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.

Nel documento che segue, è stato inserito un capitolo dedicato ad ogni cluster di criteri:

- Criteri sportivi
- Criteri di responsabilità sociale
- Criteri infrastrutturali
- Criteri legali
- Criteri organizzativi

I requisiti sono identificati come obbligatori, non obbligatori, raccomandati. Per i Criteri organizzativi e per i criteri infrastrutturali è previsto un sistema di punteggi sottoforma di tabella con la definizione di una soglia minima da raggiungere per ciascun Livello di Qualità.

Organizzazione del Sistema

a. Adempimenti dei Club e verifiche

I Club richiedenti il Livello di Qualità dovranno presentare richiesta di riconoscimento, con la Dichiarazione di Impegno a soddisfare i requisiti richiesti previsti nell'ambito dei Criteri di Qualità riportati all'interno del presente Manuale.

Scadenze e Fasi di Controllo

Per permettere la necessaria valutazione del “LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE”, si indicano di seguito le **scadenze perentorie** e le fasi di controllo previste.

Per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall'inizio della stagione sportiva, ciascun Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile, **entro le date di seguito indicate**, è tenuto a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione necessaria.

A tal proposito si informa che le informazioni verranno richieste attraverso Form o Moduli dedicati da compilare che verranno resi noti con apposito Comunicato Ufficiale.

Al fine di garantire il rispetto degli adempimenti necessari e al fine di dare ulteriore supporto ai Club interessati, ciascun Coordinatore Federale Regionale SGS può stabilire termini di scadenza differenti, purché anteriori rispetto a quelli perentori.

Qualora, alle scadenze prefissate, si riscontrassero delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS è tenuto a proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento. Il provvedimento verrà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

Scadenze e Adempimenti:



Entro e non oltre il 30 Settembre 2026, trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1°, del 2°, del 3°, del 4° o del 5° Livello di Qualità del Club Giovanile che include quanto segue:
 - impegno a partecipare all'attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) e (dal 3° Livello in poi) nelle categorie dell'attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
 - impegno a partecipare a Manifestazioni ed Eventi nell'ambito dell'Attività di Base (p.e. “Fun Football”, “Grassroots Challenge”, “Fair Play”, ecc.);
 - impegno a tesserare, entro l'inizio dell'attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a ciascuna delle 4 categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad affidare ogni squadra ad un allenatore/allenatrice adeguatamente formato/a secondo i requisiti indicati per ciascun Livello;
 - impegno a sviluppare uno o più progetti specifici qualificanti, scelto/i tra quelli indicati al Capitolo 6 (“**Progetti Speciali Qualificanti**”).

Le Dichiarazioni di Impegno da parte dei Club di 1°, 2° e 3° Livello dovranno essere inviate al proprio Coordinamento Federale Regionale SGS, secondo le modalità comunicate dallo stesso Coordinamento.

I Club richiedenti il 4° Livello devono inviare la richiesta direttamente al Settore Giovanile e Scolastico, alla mail evproorganizzazione@figc.it.

N.B. - Si ricorda che, in questa fase, il requisito relativo al tesseramento dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici deve già essere rispettato, in quanto l'attività non può essere avviata senza aver provveduto al tesseramento dei/delle giovani che svolgono attività presso il Club

I Club Professionisti che partecipano con una propria prima squadra ai Campionati Femminili di Serie A o di Serie B saranno tenuti a presentare 2 distinte richieste di riconoscimento, una per il settore maschile/misto ed una per il settore femminile.

Tutti i Club che depositeranno la Dichiarazione di impegno in data successiva al 30 Settembre, e comunque entro il 31 Dicembre, saranno considerati automaticamente come Club richiedenti il riconoscimento di 1° Livello.

In caso di mancata comunicazione, verranno considerati come “Club Non Classificati” e potranno incorrere nelle sanzioni previste nel presente Manuale.

 **Entro e non oltre il 31 Ottobre 2026**, compilazione e consegna **del Modulo di Presentazione del Club** (per i Club di tutti i Livelli);

2. compilazione **del Censimento SGS Online** del Settore Giovanile;
3. consegna del **“Programma di Informazione”** (Requisito previsto per i “Club Giovanili a partire dal 2° Livello”);
4. copia **tesseramento allenatori/allenatrici** con qualifica federale inviata al Settore Tecnico oppure Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Portale Servizi FIGC dedicato al Tesseramento;
5. copia della **Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto Qualificante scelto per il riconoscimento** del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile e successivi, debitamente sottoscritto dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
6. verifica tesseramenti effettuati nelle categorie giovanili (attività di base e attività agonistica), a cura del Coordinamento Federale Regionale FIGC-SGS.

CENSIMENTO SGS ONLINE

Si ricorda che tutti i Club, indipendentemente dal Livello di Qualità, sono tenuti a compilare il **“Censimento SGS Online del Settore Giovanile”**, all’atto dell’iscrizione dei campionati giovanili, e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle seguenti scadenze:

- **per i Club Giovanili di 2°, 3° e 4° Livello, entro il 31 Ottobre**
- **per i Club Giovanili di 1° Livello, entro il 31 Dicembre**

Il censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi ai Club stessi (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all’interno del Club, ecc.), compresa la possibilità di individuare i Tecnici ai quali rivolgere specifica attività di formazione (es. Corsi Grassroots “Livello E”, Corsi UEFA-C).

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

<https://portaleservizi.figc.it>

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, bensì integra, il **Modulo di Presentazione del Club**, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale del Club.

Si precisa inoltre che è necessario procedere all’inserimento degli allenatori/delle allenatrici privi/e di qualifica federale, abbinandoli/e alla squadra iscritta all’attività ufficiale.

Con l’occasione si ricorda che:

- **gli allenatori e le allenatrici con qualifica federale, tesserati/e per il Club, vengono inseriti/e automaticamente nel Censimento SGS: per queste figure non è richiesta alcuna ulteriore operazione;**

la compilazione dell’Anagrafica degli Atleti non è necessaria."



Entro il 31 Dicembre 2026:

- per i Club di 1° Livello: completamento del Censimento SGS Online sul Portale Servizi FIGC.
- per i Club di 2°, 3°, 4° Livello: Consegna attestazione dei primi 2 incontri svolti per il programma di informazione e aggiornamento



Entro e non oltre il 10 Maggio 2027, trasmissione della seguente documentazione:

- 7) attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
- 8) consegna della Relazione Finale attestante l'effettiva realizzazione del/dei Progetto/i Qualificante/i scelto/i per il riconoscimento del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile e successivi, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il Progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente del Club.

b. Procedimento di rilascio del Livello di Qualità del Club Giovanile

Il riconoscimento ufficiale del Livello di Qualità del Club Giovanile della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa con il Settore Tecnico.

In particolare, al Settore Giovanile e Scolastico Centrale compete il riconoscimento del 3°, del 4° e del 5° Livello di Qualità del Club Giovanile, mentre al Coordinamento Federale Regionale SGS compete il riconoscimento del 1° e del 2° Livello di Qualità del Club Giovanile.

A seguito della ricezione delle richieste da parte dei Club, il Coordinamento Federale Regionale determinerà l'elenco dei Club che hanno fatto richiesta di riconoscimento suddiviso per livelli.

A seguito della verifica dei documenti pervenuti, il Coordinamento Federale Regionale, entro il mese di Febbraio 2027, pubblicherà l'elenco dei Club riconosciuti con il 1° e con il 2° Livello di Qualità e di quelli "Non Classificati", indicando con specifico elenco i Club che hanno fatto richiesta di riconoscimento per i Livelli superiori, dal 3° al 5°.

Il percorso di riconoscimento del Livello di Qualità dei Club Giovanili dal 3° al 5° verrà ufficializzato con apposito Comunicato Ufficiale nel mese di Giugno 2027, a seguito della Delibera del Consiglio Direttivo SGS, che, sulla base delle relazioni pervenute dagli Organi del Sistema, determinerà l'elenco dei Club riconosciuti con il 3°, 4° e 5° Livello.

Nello stesso Comunicato potranno essere riportate eventuali revoche al Livello di riconoscimento.

I responsabili tecnici del Settore Giovanile e Scolastico preposti all'Attività di Base ed operanti presso le Strutture periferiche garantiranno la necessaria assistenza tecnico-didattica e nello stesso tempo provvederanno a verificare periodicamente la qualità dei programmi svolti.

Il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico si impegnano a dare un significativo supporto formativo di carattere tecnico, didattico ed organizzativo, a tutti i Club che partecipano all'Attività giovanile ed all'Attività di Base attraverso i/le Delegati/e Regionali ed i/le collaboratori/collaboratrici Esperti/e nell'ambito dell'Attività di Base presenti nel territorio.

Il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico promuoveranno con opportuni incentivi, non necessariamente di carattere finanziario, l'attività dei Club che svilupperanno adeguatamente il proprio Settore Giovanile, a partire dalle categorie di base.

c. Validità del Livello di Qualità del Club Giovanile

Il riconoscimento di 1°, 2° e 3° Livello hanno validità di una singola stagione sportiva, coincidente con quella in cui è stata effettuata la richiesta.

Per il 4° e per il 5° Livello, il Club richiedente è soggetto a verifica ogni 2 anni, oltre alla stagione sportiva in cui è stato avviato il procedimento, atteso che sarà necessario aggiornare annualmente le eventuali variazioni intervenute.

Pertanto, la validità è da considerarsi biennale.

Tuttavia, eventuali sanzioni o inadempienze potranno determinare la revoca del riconoscimento in qualsiasi momento della stagione sportiva.

d. Revoche

I Club che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le *Fasi di Controllo* sopra indicate, non potranno presentare richiesta di riconoscimento per lo stesso Livello o per il Livello superiore, come di seguito indicato:

- 1) Per i Club richiedenti il **2° Livello di Qualità del Club Giovanile**, il Club interessato, nella successiva stagione sportiva, non potrà presentare richiesta di riconoscimento per lo stesso Livello o per il Livello superiore.
- 2) Per i Club di **3° Livello di Qualità del Club Giovanile, o di Livello Superiore**, il Club interessato non potrà presentare richiesta di riconoscimento per lo stesso Livello o per il Livello superiore nelle successive 2 stagioni sportive.

In caso di mancato riconoscimento del Livello richiesto, causa mancanza dei requisiti necessari ed evidenziati nella Dichiarazione di Impegno presentata, sarà assegnato il Livello subito inferiore, previa soddisfazione di tutti i requisiti previsti.

I Club che non svolgeranno l'attività giovanile e di base seguendo le disposizioni del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico o che si renderanno protagonisti di comportamento antisportivo all'interno ed all'esterno del terreno di gioco potranno incorrere in provvedimenti di progressiva entità fino alla revoca del riconoscimento del Livello di Qualità raggiunto.

Tale revoca può intervenire in qualsiasi momento della stagione sportiva.

e. Sanzioni

L'inosservanza dei suddetti termini per la registrazione dei Club nel "Censimento SGS Online" e nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare ai Club inadempienti.

L'assenza di sanzioni disciplinari passate in giudicato con sentenza di condanna emessa dagli Organi di giustizia sportiva federale e l'assenza di "applicazioni di sanzioni su richiesta prima o dopo del deferimento" (ex artt. 126 - 127 C.G.S. cd. "Patteggiamento") nei confronti dei Club richiedenti sono da considerarsi requisito obbligatorio per ottenere il riconoscimento nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili. In presenza di sanzioni disciplinari passate in giudicato o patteggiamento ex artt. 126 - 127 C.G.S. da parte dei Club durante la stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a revocare il riconoscimento ottenuto.

I Club oggetti di sanzioni disciplinari passate in giudicato o patteggiamento ex artt. 126 - 127 C.G.S., non potranno essere riconosciuti con il 2° Livello nella successiva stagione sportiva o, nel caso di Club riconosciuti con il 3° Livello, nelle successive 2 stagioni sportive.

PARTE II

CRITERI E REQUISITI PER IL RILASCIO E LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE DEI CLUB AFFILIATI ALLA FIGC

CAPITOLO 1 - Criteri Sportivi

Principi generali

La promozione e l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici costituisce un presupposto fondamentale per il miglioramento e lo sviluppo del movimento calcistico nel suo complesso.

In particolare, i criteri sportivi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promozione del calcio giovanile in Italia, attraverso:
 - l'incremento delle risorse investite nell'attività di base;
 - il miglioramento delle strutture organizzative, degli impianti e delle attrezzature sportive;
 - il continuo miglioramento della qualità degli istruttori e delle istruttrici e dei programmi di formazione tecnica dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici;
 - lo sviluppo dell'assistenza medica dei calciatori e delle calciatrici;
 - l'adozione di idonei programmi educativi volti a favorire il completamento dell'istruzione scolastica e/o il graduale inserimento nel mondo del lavoro dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici;
- valorizzazione del *fair-play* e della mutua comprensione tra direttori/direttrici di gare, dirigenti, allenatori/allenatrici e calciatori/calciatrici.

STRATEGIA E FILOSOFIA DEL CLUB

INTRODUZIONE

La strategia di un Club di calcio giovanile deve basarsi sulla formazione e sullo sviluppo tecnico e umano dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, attraverso allenamenti, competizioni adeguate all'età e al livello e un costante supporto educativo e psicologico. Il Club mira a creare un ambiente positivo in cui i/le giovani possano crescere imparando i valori dello sport come il rispetto, il lavoro di squadra e la disciplina, valorizzando al contempo i migliori prospetti attraverso percorsi verso le prime squadre professionistiche.

La filosofia calcistica rappresenta invece l'identità profonda del Club: il modo in cui interpreta il gioco e i valori che intende trasmettere in campo e fuori, spesso in continuità con la cultura del territorio, il pubblico e la storia del club. Orienta inoltre scelte fondamentali come la formazione dei/delle giovani, le strategie di sviluppo e la selezione di allenatori e allenatrici, garantendo una continuità stilistica che va oltre i risultati sportivi immediati.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

Una strategia e una filosofia chiare sono alla base di ogni decisione del Club dalla scelta dei collaboratori e delle collaboratrici alla politica sui/sulle giovani, fino agli investimenti e ne garantiscono l'identità, la coerenza e la riconoscibilità. Permettono inoltre di affrontare le sfide con visione e continuità, trasmettendo fiducia a tutte le componenti interessate (genitori,

dirigenti, allenatori/allenatrici, giocatori/giocatrici, sostenitori/sostenitrici) e creando un ambiente stabile in cui crescere e conseguire gli obiettivi prefissati. Sono, in sintesi, gli elementi chiave per costruire un progetto di valore e sostenibile.

COSA SI VALUTA

Gli indicatori di questa sezione sono organizzati in 6 macroaree:

- Strategia del Club: Identità del Club, *mission* e *vision* del Club, ruolo strategico del Settore Giovanile
- Filosofia Calciistica del Club: DNA Calciistico e stile di gioco della prima squadra
- Filosofia e Strategia Calciistica del Settore Giovanile agonistico: stili di gioco del settore giovanile
- Filosofia e Strategia Calciistica dell'attività di base: situazioni di gioco nell'attività di base
- Sviluppo delle squadre: strategia per lo sviluppo delle squadre
- Obiettivi di apprendimento delle squadre: apprendimento delle squadre che giocano 11vs11, apprendimento delle squadre che giocano a campi ridotti

INDICAZIONI OPERATIVE

Per soddisfare gli standard della sezione al il Club è richiesto di:

- Illustrare in maniera dettagliata e approfondita la propria filosofia calciistica.
- Delineare con precisione la strategia tecnica e gestionale che intende adottare per raggiungere i propri obiettivi sportivi e formativi.
- Comunicare chiaramente la propria filosofia. Questo processo inizia con l'esplicitazione dei presupposti fondamentali su cui si basa: valori, principi etici e visione che guidano le scelte strategiche. Dai presupposti derivano obiettivi concreti, che rappresentano le mete a breve, medio e lungo termine verso cui il Club intende dirigersi.
- Articolare bene la filosofia può portare ad una riflessione sulle opportunità di sviluppo.
- Presentare la propria SWOT Analisi (4° e 5° Livello).

SVLUPPO TECNICO INDIVIDUALE

INTRODUZIONE

Il Club dovrà delineare delle strategie precise per lo sviluppo individuale di ogni singolo/a atleta, riconoscendo l'importanza di un approccio personalizzato alla crescita sportiva e personale. Ciò implica la definizione di obiettivi chiari e misurabili per ciascun/a giocatore/giocatrice, tenendo conto delle sue caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e psicologiche. Attraverso un'attenta analisi delle potenzialità e dei margini di miglioramento, lo staff tecnico predispone percorsi di mirati, favorendo una crescita equilibrata e sostenibile nel tempo. Questo tipo di attenzione individualizzata rappresenta un investimento strategico non solo per il rendimento sportivo delle squadre ma anche per la valorizzazione dei talenti all'interno del Club.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

L'obiettivo dello sviluppo tecnico individuale di un/un'atleta all'interno di un Club di calcio è quello di migliorare le sue competenze specifiche, per renderlo/a un/a giocatore/giocatrice più completo/a, efficace e funzionale al sistema della squadra. Questo percorso di crescita non si limita all'acquisizione di abilità tecniche ma mira anche a affinare la capacità decisionale, la rapidità nell'esecuzione e l'adattabilità tattica. Un lavoro integrato con la filosofia del Club consente di valorizzare il potenziale del/della singolo/a atleta, facilitando il suo inserimento nel collettivo e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club.

COSA SI VALUTA

Gli indicatori di questa sezione sono organizzati in 5 macroaree:

- Strategia del Club per la formazione del giovane calciatore e della giovane calciatrice e lo sviluppo dei talenti
- Risultati conseguiti negli ultimi 5 anni: giocatori/giocatrici passati/e in prima squadra, atleti/e convocati/e nelle nazionali giovanili e nelle selezioni territoriali SGS
- Fidelizzazione e abbandono del percorso formativo
- Organizzazione e strumenti dello scouting
- Approcci adeguati all'età

Per i Club Dilettantistici candidati al riconoscimento come Club di 4° Livello, il requisito è soddisfatto se il Club, nelle ultime 5 stagioni sportive, ha formato nel proprio settore giovanile almeno 5 calciatori che attualmente sono tesserati in Club che partecipino almeno al Campionato di “Serie D” o superiore*.

** Per calciatori formati nel proprio settore giovanile si intendono quei giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione sportiva in cui hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione sportiva in cui hanno compiuto 21 anni), indipendentemente dalla nazionalità, sono stati tesserati con il Club per un periodo, continuo o meno, di tre intere stagioni sportive o di 36 mesi.*

INDICAZIONI OPERATIVE

Per soddisfare gli standard della sezione al Club è richiesto di:

- monitorare gli/le atleti/e nel loro percorso sia con riferimento alle categorie che all'eventuale passaggio ad altro Club;
- dotarsi di un database, contenente le singole schede degli/delle atleti/e;
- organizzare le procedure di comunicazione agli/alle atleti/e non confermati/e, accompagnandoli/e nel percorso successivo per garantire continuità nella pratica sportiva;
- predisporre documenti interni sul profilo del/della giocatore/giocatrice, condivisi con gli staff tecnici per assicurare un approccio uniforme;
- fornire strumenti adeguati per le attività di scouting e monitoraggio;
- identificare approcci adeguati all'età;
- predisporre test o rilevazioni antropometriche.

SVILUPPO DELLE SQUADRE

INTRODUZIONE

Lo sviluppo delle squadre si basa, innanzitutto, sulla partecipazione attiva alle attività organizzate dalla FIGC. Questa partecipazione rappresenta un elemento fondamentale per garantire che i Club seguano un percorso formativo di qualità e coerente con le linee guida nazionali. Al fine di garantire l'evoluzione e lo sviluppo del calcio giovanile risulta importante che i Club definiscano e condividano i propri indirizzi metodologici e le indicazioni didattiche previste nelle attività tecniche, sia in contesto di allenamento che in partita. Tale processo non

solo assicura l'aggiornamento nei percorsi educativi dei giovani atleti e delle giovani atlete, ma contribuisce anche alla costruzione di ambienti sportivi sani, inclusivi e orientati alla crescita tecnica e personale di tutti e tutte: bambini, bambine, ragazzi, ragazze, allenatori, allenatrici, dirigenti, famiglie.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

Lo sviluppo delle squadre rappresenta un processo fondamentale per la costruzione di un percorso formativo coerente e progressivo. L'obiettivo principale è quello di strutturare gruppi di lavoro, in cui i giovani atleti e le giovani atlete possano crescere in un ambiente tecnico, educativo e organizzativo di qualità, orientato alla valorizzazione delle competenze individuali all'interno di un sistema collettivo. Le squadre devono essere formate e gestite secondo principi metodologici condivisi, in linea con la filosofia di ogni Club e con le linee guida federali, al fine di garantire continuità nel percorso di apprendimento, favorire il senso di appartenenza e preparare i calciatori e le calciatrici a un eventuale inserimento nei livelli competitivi superiori. Tale approccio contribuisce in maniera significativa alla costruzione di un'identità sportiva solida, sostenibile e orientata allo sviluppo del talento.

COSA SI VALUTA

Gli indicatori di questa sezione sono organizzati in 5 macroaree:

- Partecipazione alle attività giovanili: campionati squadre agonistiche, tornei attività di base, modalità di gioco attività di base
- Organizzazione staff tecnico: numeri e rapporti tecnici nelle squadre agonistiche e numero e rapporto tecnici nelle squadre dell'attività di base
- Risultati conseguiti negli ultimi 5 anni, schede per Club Professionisti e Club Dilettanti
- Struttura delle attività pratiche: periodo di operatività, numero e durata di allenamenti settimanali, frequenza partite
- Indicazioni metodologiche e linee guida didattiche sulle quali si basa la programmazione dell'attività sportiva del settore giovanile

INDICAZIONI OPERATIVE

Per soddisfare gli standard della sezione al Club è richiesto di:

- assicurare che la composizione delle squadre sia adeguata in rapporto al numero di tesserati/e;
- iscrivere regolarmente tutte le squadre alle attività federali;
- divulgare e applicare le modalità di gioco previste nell'attività di base;
- garantire un adeguato rapporto allenatori/trici-calciatori/calciatrici in ogni gruppo squadra tenuto conto di quanto previsto per ciascuna categoria;
- garantire un adeguato rapporto di specialisti/e nei vari gruppi squadra (Allenatore/Allenatrice Portieri, Preparatore/Preparatrice Atletico/a, ecc.);
- strutturare un programma di allenamenti e partite che garantiscano ai/alle giocatori/giocatrici un'adeguata esposizione all'attività pratica come elemento indispensabile per lo sviluppo del massimo potenziale individuale e collettivo;
- definire linee guida con soluzioni pratiche e riconoscibili che aiutino gli/le allenatori/allenatrici ad applicare coerentemente la filosofia del Club nelle attività tecniche quotidiane dei gruppi squadra.

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE

È richiesta l'informazione relativa alla Partecipazione all'attività ufficiale a cui partecipa il Club in tutte le categorie/fasce d'età: dalla categoria Piccoli Amici fino alla Prima Squadra.

In considerazione delle opportunità di ordine demografico in relazione al territorio in cui si svolge l'attività, è possibile chiedere deroga per la sola categoria "Piccoli Amici", purché la richiesta dei Club interessati sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il termine fissato dal Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente.

A tal proposito si precisa che è fatto obbligo ai Club di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC un equo numero di squadre in rapporto* al numero dei/delle tesserati/e delle rispettive categorie di base:

- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e
- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e

**** Nel rapporto tra tecnici qualificati e numero di calciatori, non vengono considerati gli allenatori dei portieri, i Match Analyst, i preparatori atletici.***

N.B. - Viene considerata "Attività Ufficiale" quella organizzata dalla FIGC nell'ambito dell'attività giovanile, attraverso i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali della LND, come i Campionati Provinciali o Regionali Giovanissimi, Allievi e relative Fasce B, oppure i Tornei delle Categorie di Base Primi Calci, Pulcini ed Esordienti e le Manifestazioni periodiche organizzate per i Piccoli Amici.

A tal proposito è bene specificare che per l'Attività Femminile viene considerata attività ufficiale anche la partecipazione al Torneo Magico Pulcini ed al Torneo Debuttanti Esordienti, mentre NON è considerata attività ufficiale il Torneo U12 Femminile (che riportiamo invece nel capoverso seguente).

Eventuali altri tornei o manifestazioni, seppur autorizzate o direttamente organizzate dalla FIGC, non sostituiscono l'obbligo a partecipare all'attività sopra menzionata. Possono eventualmente rappresentare in alcuni casi un ulteriore obbligo a partecipare alle Manifestazioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, come ad esempio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Per i Club di Calcio
 - Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge (2° Livello e successivi),
 - Torneo U13 Fair Play Elite (3° Livello e successivi),
 - Fun Football
- Per i Club di Calcio a 5
 - Torneo Pulcini #FutsalChallenge (2° Livello e successivi),
 - Torneo U13 Futsal Elite (3° Livello e successivi),
 - Fun Football
 - Futsal Day (laddove previsto invito e partecipazione)
- Per i Club di Calcio Femminile
 - Torneo U12 Femminile (2° Livello e successivi),
 - Fun Football
 - Play Days (laddove previsto invito e partecipazione)

La mancata partecipazione alle attività federali non può essere sostituita con attività svolta in Tornei organizzati da Club o similari (es. Eventi unici), seppur autorizzati dalla FIGC.

CLUB PROFESSIONISTI

In linea con quanto previsto nella regolamentazione per il rilascio delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali, per i **Club Professionisti** l'attività ufficiale nelle categorie di base Piccoli Amici e Primi Calci non è obbligatoria.

Qualora venisse svolta, sarà necessario rispettare tutti i criteri ed i requisiti previsti.

A tal proposito, si precisa che nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili, gli eventuali accordi previsti per le Licenze Uefa e le Licenze Nazionali per ottemperare all'attività Esordienti e/o Pulcini, non vengono considerati.

CLUB DI PURO CALCIO A 5 E DI PURO CALCIO FEMMINILE

Per i Club di Puro Calcio a 5 e di Puro Calcio Femminile è prevista una facilitazione per il rispetto dei requisiti di partecipazione all'attività limitatamente al riconoscimento del 2° Livello di Qualità.

In tal caso, infatti, ai Club è richiesto di partecipare ad almeno 3 categorie giovanili/di base, di cui almeno una dell'attività di base, purché ovviamente vengano rispettati tutti gli altri requisiti previsti per tale Livello.

SVILUPPO PROGETTO CLUB AFFILIATI

Per i Club del 4° Livello in poi, è richiesta la presentazione del Progetto dedicato ai Club Affiliati.

Per il rispetto di tale requisito è necessario allegare la seguente documentazione:

- Progetto integrale dedicato allo sviluppo dei Club Affiliati e indicazione dei termini previsti per la stipula di accordi di collaborazione/affiliazione
- Elenco dei Club Affiliati con relativa suddivisione a livello provinciale, regionale, nazionale, internazionale

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Il Club deve prevedere la visita medica di tutti i/le bambini/e, al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, sia in riferimento all'idoneità per l'attività "agonistica", sia in riferimento all'idoneità per l'attività "non agonistica".

TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI

Il Club deve prevedere il tesseramento e l'assicurazione obbligatoria di tutti i bambini/e iscritti/e al Club.

Al fine del riconoscimento del Livello di Qualità del Club, è previsto un numero minimo di tesserati/e per ogni fascia d'età/categoria giovanile.

TESSERAMENTO DI TUTTI I GIOVANI CALCIATORI E LE GIOVANI CALCIATRICI partecipanti all'attività del Club, tenendo conto che ai fini del riconoscimento è necessario svolgere attività con il numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:

- **PICCOLI AMICI** minimo 10 bambini/e 5/6 anni (nati nel 2020, 2021)
- **PRIMI CALCI** minimo 10 bambini/e 7/8 anni (nati nel 2018, 2019)
- **PULCINI** minimo 14 bambini/e 8/10 anni (nati nel 2016, 2017)
minimo 10 per i Club di puro Calcio a 5
- **ESORDIENTI** minimo 18 bambini/e 10/12 anni (nati nel 2014, 2015)
minimo 10 per i Club di puro Calcio a 5
- **GIOVANISSIMI** minimo 18 ragazzi/e 12/14 anni (nati nel 2012, 2013)
minimo 10 per i Club di puro Calcio a 5
- **ALLIEVI** minimo 18 ragazzi/e 14/16 anni (nati nel 2010, 2011)
minimo 10 per i Club di puro Calcio a 5

La verifica dei giovani tesserati e delle giovani tesserate verrà effettuata entro il 31 Ottobre.

TABELLA CRITERI SPORTIVI

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

STRATEGIA E FILOSOFIA DEL CLUB	Livello	1	2	3	4	5
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	Livello	1	2	3	4	5
SWOT ANALISI	Livello	1	2	3	4	5
SVILUPPO TECNICO INDIVIDUALE	Livello	1	2	3	4	5
STRATEGIA PER LO SVILUPPO DEI TALENTI	Livello	1	2	3	4	5
ORGANIZZAZIONE SCOUTING	Livello	1	2	3	4	5
SVILUPPO DELLE SQUADRE	Livello	1	2	3	4	5
PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
ORGANIZZAZIONE STAFF TECNICO	Livello	1	2	3	4	5
RISULTATI CONSEGUITI NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Livello	1	2	3	4	5
INDICAZIONI METODOLOGICHE	Livello	1	2	3	4	5
TUTELA MEDICO-SPORTIVA	Livello	1	2	3	4	5
TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI	Livello	1	2	3	4	5

CAPITOLO 2 - Criteri Responsabilità Sociale

PLAYER CARE - CURA DEL GIOVANE CALCIATORE E DELLA GIOVANE CALCIATRICE

Nel contesto dello sviluppo integrale del giovane calciatore e della giovane calciatrice, la cura dell'atleta - o *Player Care* - rappresenta una dimensione imprescindibile all'interno di un percorso formativo di qualità. Il concetto di *Player Care* abbraccia tutte quelle azioni, strumenti e attenzioni che un Club mette in atto per assicurare il benessere fisico, psicologico, educativo e relazionale dei propri tesserati e delle proprie tesserate.

Quest'area si concentra sull'essere umano prima ancora che sull'atleta: riconosce la centralità della persona nella pratica sportiva e mira a creare ambienti sicuri, accoglienti, equi e stimolanti, dove ogni giovane possa sentirsi valorizzato/a, protetto/a e supportato/a nel proprio percorso di crescita.

Un sistema efficace di *Player Care* prevede l'integrazione di competenze tecniche, educative e relazionali, la presenza di figure di riferimento adeguatamente formate, l'ascolto attivo dei bisogni dei/delle giovani, e un dialogo costante con famiglie, scuola e territorio.

SEZIONE: “Strutture e Ruoli”

Questa sezione valuta se il Club ha definito in modo chiaro e formalizzato la **struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità** legati al benessere educativo e sociale dei tesserati e delle tesserate. Gli indicatori qui presenti permettono di comprendere quanto il Club si sia dotato di un sistema solido, riconoscibile e verificabile di **supporto alla persona** attraverso il *Player Care*.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Definire in modo chiaro la struttura del *Player Care*, anche minima.
- Identificare i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nel supporto educativo e sociale.
- Garantire la presenza di figure riconoscibili e formate, come il/la Responsabile per la Tutela e il Benessere dei Minori.
- Costruire una base organizzativa che consenta al Club di offrire un accompagnamento reale alla persona.

COSA SI VALUTA

- La presenza di documenti ufficiali (organigrammi, schede ruolo, nomine) che descrivano ruoli e responsabilità nell'area *Player Care*.
- L'esistenza di una organizzazione minima ma riconoscibile del supporto sociale ed educativo.
- La nomina di una figura dedicata alla Tutela e al Benessere dei Minori, in linea con le direttive federali.
- La presenza (o progettualità) di un modello decisionale condiviso per la presa in carico delle situazioni.
- L'esistenza di profili o descrizioni di ruolo per il personale educativo e sociale coinvolto, se presente.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per adempiere ai criteri richiesti in questa sezione al il Club è richiesto di:

- nominare formalmente un/una Responsabile per la Tutela e il Benessere dei Minori e indicarlo nei materiali interni;
- redigere un organigramma aggiornato che includa l'area educativa/sociale/psicopedagogica;
- definire e condividere schede ruolo o brevi profili per chi svolge attività di tutoraggio, ascolto, sostegno o inclusione;
- organizzare, anche in modo semplificato, una struttura di lavoro o coordinamento tra le figure coinvolte nel *Player Care*;
- adottare dei processi e delle modalità di gestione, anche se essenziali, per situazioni sensibili o educative (es. segnalazioni, accompagnamento individuale);
- valutare la possibilità di designare figure con formazione sociale, psicopedagogica o educativa, anche come consulenza esterna.

SEZIONE: “Tutela e benessere dei Minori”

- Tutti i Club sono tenuti a seguire le normative vigenti in materia di *Safeguarding* conformandosi agli adempimenti previsti dal D.lgs. n.36 del 2021 e dal D.lgs. n. 39 del 2021 nonché alle disposizioni emanate dal CONI e dalla FIGC per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni.
- A partire dal 3° Livello di Qualità dei Club Giovanili è prevista l'adesione obbligatoria al Programma di TUTELA E BENESSERE DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l'attuazione e l'implementazione delle *policy*, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti.
- Lo sviluppo di tale Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff del Club e di uno/a specifico/a Delegato/a alla Tutela e al Benessere dei Minori secondo le indicazioni contenute in allegato (Allegato n°9) e sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- È possibile reperire ulteriori specifiche informazioni e chiarimenti in merito, tramite il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente.

SEZIONE: “Comunicazione interna”

Questa sezione valuta la **frequenza, qualità e struttura delle comunicazioni interne** nell'ambito dell'area *Player Care*, con particolare attenzione alla collaborazione tra figure educative, sociali, psicologiche e tecniche.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Garantire un flusso informativo regolare e tracciabile tra i membri dell'area *Player Care*.
- Favorire l'integrazione tra le aree tecnica, educativa e sociale.
- Dimostrare la pianificazione e la qualità delle riunioni interne.

COSA SI INTENDE PER COMUNICAZIONE INTERNA EFFICACE?

- Incontri strutturati, regolari e documentati
- Partecipazione condivisa (non solo educativa ma anche tecnica)
- Presenza di verbali, ordini del giorno, report finali
- Chiarezza su ruoli e responsabilità durante le riunioni

SUGGERIMENTI PER IL CLUB

- Utilizzare pianificazioni annuali per programmare gli incontri *Player Care*
- Tenere verbali o brevi report condivisi con tutto lo staff coinvolto
- Coinvolgere almeno una figura tecnica (es. Responsabile Attività di Base) per favorire allineamento e coerenza educativa
- Valutare momenti di co-formazione tra figure tecniche e sociali

SEZIONE: “Benessere sociale, processi e procedure”

Questa sezione valuta la presenza e l'efficacia di **regole, codici e procedure** che il Club mette in atto per **prevenire e gestire comportamenti scorretti**, promuovendo una cultura del rispetto, della responsabilità e dell'inclusione.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Promuovere il rispetto reciproco tra giocatori/giocatrici, avversari, arbitri, famiglie e staff.
- Prevenire fenomeni di bullismo, discriminazione e conflitti.
- Offrire strumenti concreti e accessibili per affrontare situazioni problematiche.
- Rafforzare l'immagine educativa del Club.

COSA SI VALUTA

- L'esistenza di codici etici per giocatori/giocatrici e genitori, firmati e spiegati
- La presenza di procedure scritte per comportamenti scorretti e reclami
- L'attuazione di momenti di spiegazione attiva del codice (non solo consegna)
- La promozione di iniziative contro la discriminazione
- L'accessibilità e la chiarezza del materiale informativo per famiglie e giovani

SUGGERIMENTI PER I CLUB

- Usare un linguaggio semplice e adatto alle diverse età.
- Condividere i codici etici in modo interattivo (incontro, laboratorio, firma ragionata).
- Creare moduli semplici per la segnalazione o reclamo.
- Avere un referente designato (anche lo stesso del *Player Care*) per ricevere segnalazioni.
- Esporre regole e comportamenti, anche visivamente, nei luoghi comuni (es. “Fair Play Wall”).

SEZIONE: “Educazione: Strategia, Programmi, Processi e Procedure”

Questa sezione valuta quanto il Club promuove, supporta e integra il percorso educativo e scolastico dei giovani atleti e delle giovani atlete, in modo strutturato e coerente con i principi della *dual career*.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Riconoscere e valorizzare l'importanza dell'istruzione formale.
- Offrire strumenti e programmi di supporto allo studio e alla crescita personale.
- Garantire la compatibilità tra impegni sportivi e scolastici.
- Monitorare l'impatto dell'attività sportiva sulla vita scolastica.

COSA SI VALUTA

- La presenza di una strategia educativa chiara e comunicata
- L'organizzazione strutturata di programmi di supporto scolastico o educativo
- La gestione documentata delle autorizzazioni scolastiche
- L'implementazione di tutoraggio individuale o in piccoli gruppi
- Il monitoraggio dei carichi e del tempo-scuola-sport

SUGGERIMENTI PER I CLUB

- Definire chiaramente il proprio approccio all'educazione all'interno della Carta dei Valori.
- Collaborare con scuole del territorio per progetti integrati (es. doposcuola, incontri motivazionali).
- Nominare un referente educativo o "*education officer*".
- Utilizzare strumenti semplici per monitorare l'impatto sportivo sulla scuola (es. feedback trimestrali, diario di carico, colloqui con genitori).
- Prevedere tutor certificati o formati anche in ambito scolastico/relazionale.

EDUCAZIONE

SEZIONE: "Educazione: Strategia, Programmi, Attività e Coinvolgimento"

Questa sezione si concentra sullo sviluppo olistico e sociale del/della giovane atleta, valorizzando la sua crescita come persona oltre la prestazione sportiva. L'obiettivo è creare un ambiente educativo, stimolante e partecipativo.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Promuovere *life skills* e competenze personali nei/nelle giovani.
- Stimolare partecipazione attiva e senso di responsabilità.
- Costruire relazioni positive tra pari e con lo staff.
- Rafforzare il senso di appartenenza e la cultura del Club.
- Aprire il Club al territorio e alla comunità.

COSA SI VALUTA

- L'esistenza di una strategia educativa condivisa
- L'attivazione di programmi e attività non calcistiche a beneficio dei/delle giovani
- La partecipazione attiva dei/delle ragazzi/e nell'organizzazione di iniziative
- La coerenza del comportamento dello staff con i valori educativi
- L'inclusività e la diversificazione delle attività proposte

SUGGERIMENTI PER I CLUB

- Redigere un documento di visione educativa olistica.
- Prevedere almeno un'attività di gruppo per ogni categoria all'anno.
- Dare spazio ai/alle giovani per proporre e gestire progetti.
- Attivare progetti scuola-Club o comunità-Club.
- Raccogliere regolarmente feedback da famiglie e ragazzi/e su clima e proposte.

TABELLA *PLAYER CARE*

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

STRUTTURA E RUOLI <i>PLAYER CARE</i>	Livello	1	2	3	4	5
ORGANIGRAMMA DELL'AREA <i>PLAYER CARE</i>	Livello	1	2	3	4	5
NOMINA REFERENTE PER INCLUSIONE O <i>DIVERSITY OFFICER</i>	Livello	1	2	3	4	5
PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI	Livello	1	2	3	4	5
COMUNICAZIONE INTERNA - <i>PLAYER CARE</i>	Livello	1	2	3	4	5
TUTELA E BENESSERE DEI MINORI (<i>SAFEGUARDING</i>)	Livello	1	2	3	4	5
BENESSERE SOCIALE: PROCESSI E PROCEDURE	Livello	1	2	3	4	5
EDUCAZIONE: STRATEGIA, PROGRAMMI, PROCEDURE	Livello	1	2	3	4	5
STRATEGIA E PROGRAMMI - ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO	Livello	1	2	3	4	5

DIVERSITÀ, INCLUSIONE, UGUAGLIANZA

INTRODUZIONE

Promuovere la diversità e l'inclusione significa riconoscere, valorizzare e tutelare le differenze individuali all'interno del contesto sportivo, offrendo a ogni giovane la possibilità di esprimersi liberamente e sentirsi parte di un ambiente sicuro, equo e rispettoso.

Questa sezione intende valutare l'impegno del Club nel costruire uno spazio educativo in cui nessuno/a venga escluso/a, discriminato/a o marginalizzato/a in base al genere, all'origine, alle abilità fisiche o cognitive, all'orientamento, alla condizione sociale o ad altri fattori identitari. L'obiettivo è garantire pari opportunità di accesso e partecipazione, adottando politiche attive di accoglienza e sensibilizzazione.

L'inclusione non si esaurisce in un principio astratto ma deve tradursi in scelte organizzative, comunicative ed educative: dall'attenzione al linguaggio, alla formazione dello staff, fino alla predisposizione di attività e ambienti adatti a tutti e tutte. Per questo, la sezione considera sia gli aspetti formali (*policy*, ruoli, strumenti), sia le pratiche quotidiane che dimostrano una reale cultura inclusiva all'interno del Club.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

- Promuovere un ambiente educativo e sportivo inclusivo, equo e rappresentativo.
- Prevenire comportamenti discriminatori, espliciti o impliciti.
- Riconoscere e valorizzare la pluralità di esperienze, *background* e identità presenti nel Club.
- Attivare progetti concreti e misurabili per promuovere cultura dell'inclusione dentro e fuori dal campo.

COSA SI VALUTA

- Il coinvolgimento consapevole e attivo di tutti gli *stakeholder* (famiglie, tifosi/e, volontari/e, modelli di ruolo)
- L'esistenza di *policy*, formazioni e pratiche gestionali inclusive, con attenzione alla selezione e alla permanenza di persone con *background* diversi
- L'adozione di spazi, comunicazioni e linguaggi accessibili e rispettosi delle differenze
- La realizzazione di progetti educativi o esperienziali che affrontino i temi dell'equità, della diversità e del rispetto
- Il monitoraggio dell'impatto sociale delle azioni del Club e la capacità di comunicarle in modo trasparente

INDICAZIONI OPERATIVE

Per rispondere positivamente ai criteri della sezione al il Club è richiesto di:

- redigere una dichiarazione d'impegno per la diversità e l'inclusione;
- offrire formazione regolare al proprio staff su tematiche legate all'inclusione;
- adottare procedure trasparenti per il reclutamento e l'accesso alle attività;
- collaborare con organizzazioni esterne o enti del territorio per progetti inclusivi;
- utilizzare ambasciatori e modelli di ruolo positivi per ispirare giovani e famiglie;
- valutare e comunicare l'impatto sociale delle proprie iniziative.

TABELLA DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

COINVOLGIMENTO <i>STAKEHOLDER</i>	Livello	1	2	3	4	5
INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE AI GENITORI	Livello	1	2	3	4	5
CAMPAGNE EDUCATIVE	Livello	1	2	3	4	5
POLITICHE E PRATICHE INCLUSIVE	Livello	1	2	3	4	5
FORMAZIONE SU INCLUSIONE E SENSIBILITÀ CULTURALE	Livello	1	2	3	4	5
AMBIENTE E CULTURA ORGANIZZATIVA	Livello	1	2	3	4	5
MISURE ATTIVE PER PARI OPPORTUNITÀ E RAPPRESENTANZA NEI RUOLI	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILITÀ SOCIALE	Livello	1	2	3	4	5
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE SULLA COMUNITÀ	Livello	1	2	3	4	5
PROGETTI DIVERSITÀ E INCLUSIONE	Livello	1	2	3	4	5
PARTECIPAZIONE FEMMINILE: INIZIATIVE PER BAMBINE, RAGAZZE, DONNE	Livello	1	2	3	4	5
DISABILITÀ: STRUTTURE E PROGRAMMI, FORMAZIONE STAFF	Livello	1	2	3	4	5

CAPITOLO 3 - Criteri Infrastrutturali

INFRASTRUTTURE

INTRODUZIONE

Le infrastrutture rappresentano il contesto fisico in cui si svolge la vita sportiva, educativa e sociale del Club. La qualità, la funzionalità e la sicurezza degli spazi a disposizione incidono direttamente sull'esperienza vissuta dai giovani tesserati e delle giovani tesserate, dallo staff e dalle famiglie.

Questa sezione mira a valutare il grado di adeguatezza delle strutture rispetto agli standard minimi richiesti per lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile ma anche la capacità del Club di garantire spazi accoglienti, accessibili e sicuri, coerenti con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Oltre alla disponibilità di campi, spogliatoi e aree comuni, si valutano la cura dell'ambiente, le dotazioni per il benessere dei minori, la pulizia, la manutenzione e l'impegno del Club nel rendere gli spazi inclusivi e funzionali all'attività quotidiana.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

Le infrastrutture rappresentano la base materiale su cui si costruisce la qualità dell'esperienza sportiva, educativa e relazionale all'interno di un Club. Questa sezione mira a valutare:

- la **disponibilità, adeguatezza e sicurezza degli spazi** per allenamenti, partite, riunioni, salute e vita comunitaria;
- l'**organizzazione funzionale e accessibile** delle strutture in relazione al numero e alle caratteristiche dei/delle tesserati/e;
- la capacità del Club di **offrire ambienti accoglienti, moderni e coerenti** con un progetto formativo di qualità;
- la presenza di spazi e strumenti che favoriscano il lavoro dello staff e la comunicazione con le famiglie.

COSA SI VALUTA

Gli indicatori di questa sezione sono organizzati in 10 macroaree:

- **Centro di allenamento:** disponibilità e condizioni delle strutture centrali, inclusa la palestra e gli spazi di supporto logistico.
- **Strutture per i/le giocatori/giocatrici:** qualità, igiene e gestione funzionale degli spogliatoi e delle aree collegate.
- **Attrezzature e materiali:** presenza, adeguatezza e sicurezza delle dotazioni utilizzate per l'attività sportiva.
- **Strutture per riunioni:** accesso a spazi adeguati a incontri tecnici, educativi o organizzativi.
- **Strutture residenziali:** solo per Club con attività residenziali, valutazione di alloggi, mensa e comunicazione trasparente.
- **Salute e prestazioni:** presenza di spazi attrezzati per trattamenti sanitari e preparazione fisica, con dotazioni minime obbligatorie (es. defibrillatore).

- **Postazioni di lavoro per lo staff:** disponibilità di spazi dedicati alle figure tecniche, dirigenziali e di supporto.
- **Campi e infrastrutture esterne:** qualità e quantità dei campi disponibili, con attenzione a superficie, illuminazione e manutenzione.
- **Disponibilità dei campi:** programmazione e accesso regolare per tutte le squadre, in rapporto all'età e alla fascia oraria.
- **Feedback e soddisfazione:** ascolto strutturato dell'opinione di allenatori/allenatrici e famiglie sulle condizioni delle strutture.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per soddisfare gli standard della sezione al il Club è richiesto di:

- mantenere una **mappa aggiornata delle strutture** e dei relativi utilizzi;
- realizzare controlli periodici su **igiene, manutenzione e sicurezza** degli ambienti e delle attrezzature;
- garantire **accessibilità e funzionalità** per tutte le categorie e fasce d'età a spogliatoi, materiali e spazi di lavoro;
- formalizzare una **programmazione settimanale** condivisa dei campi e degli spazi comuni;
- raccogliere **feedback annuali** da parte dello staff e delle famiglie sulle infrastrutture.

N.B. - Per i criteri infrastrutturali sono stati introdotti nuovi requisiti, in particolare per i Club richiedenti il 4° Livello, che vanno ad aggiungersi alla tabella dei punteggi.

A tal proposito è utile precisare 2 aspetti:

- La Foresteria può non essere presente qualora il Club non ospiti ragazzi/e.
- La Mensa, il requisito si considera soddisfatto anche in assenza di un locale interno all'impianto, purché il Club abbia un accordo con un ristorante nelle immediate vicinanze del centro sportivo o della Foresteria

Permane la necessità di effettuare idonea valutazione e successiva verifica di entrambi i requisiti.

TABELLA INFRASTRUTTURE

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

NUMERO CENTRI SPORTIVI	Livello	1	2	3	4	5
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO	Livello	1	2	3	4	5
NUMERO E TIPOLOGIA SPOGLIATOI PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI	Livello	1	2	3	4	5
SALE RIUNIONI	Livello	1	2	3	4	5
PRESENTAZIONE FORESTERIA	Livello	1	2	3	4	5
ALLOGGI DISPONIBILI PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI DEL SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
MENSA DISPONIBILE PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI DEL SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
STRUTTURE PER LA SALUTE (es. Sale Mediche)	Livello	1	2	3	4	5
PALESTRE E SALE FITNESS	Livello	1	2	3	4	5
SPOGLIATOI PER GLI/LE ALLENATORI/ALLENATRICI	Livello	1	2	3	4	5
SPOGLIATOI PER I/LE DIRETTORI/DIRETTRICI DI GARA	Livello	1	2	3	4	5
UFFICI PER LA DIREZIONE DEL SETTORE GIOVANILE (es. Segreteria)	Livello	1	2	3	4	5
STANZA DI ANALISI VIDEO	Livello	1	2	3	4	5
CAMPI PER IL SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5

TABELLA PUNTEGGI PER INFRASTRUTTURE

Punteggio complessivo minimo da raggiungere

CLUB 1° LIVELLO Punti 10

CLUB 2° LIVELLO Punti 40

CLUB 3° LIVELLO Punti 80

CLUB 4° LIVELLO Punti 120

CLUB 5° LIVELLO Punti 160

NUMERO CENTRI SPORTIVI	SI
Centro sportivo unico dalla prima squadra all'attività di base	10
2 centri sportivi per prima squadra e per settore giovanile e attività di base	7
3 centri sportivi: uno per la prima squadra, uno per il settore giovanile e uno per l'attività di base	5
Più di 3 centri sportivi	0
PROPRIETÀ DEL CENTRO SPORTIVO (la durata della concessione è riferita alla data di stipula del contratto e alla relativa decorrenza)	SI
Centro sportivo del settore giovanile di proprietà del Club	10
Centro sportivo gestito con concessione superiori ai 15 anni	7
Centro sportivo gestito con concessione superiore ai 10 anni	5
Centro sportivo gestito con concessione inferiore ai 10 anni	0
SPOGLIATOI PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI	SI
Esposizione schema degli spogliatoi	5
Più di 12 spogliatoi da circa 20 atleti	10
Più di 8 spogliatoi da circa 20 atleti	7
Più di 6 spogliatoi da circa 20 atleti	5
Meno di 6 spogliatoi	0
SALE RIUNIONI	SI
Sala riunioni superiore ai 40 posti a sedere	10
Sala riunioni superiore ai 30 posti a sedere	7
Sala riunioni superiore ai 20 posti a sedere	5
Sala riunione privata staff tecnico con video superiore ai 30 posti	10
Sala riunione privata staff tecnico con video superiore ai 20 posti	7
Sala riunione privata staff tecnico con video superiore ai 10 posti	5
PRESENTAZIONE FORESTERIA	SI
Disponibilità della foresteria	10
Area del sito web dedicata alla descrizione della foresteria	7
Brochure che descrive la foresteria	5
ALLOGGI DISPONIBILI PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI DEL SETTORE GIOVANILE	SI
Disponibilità superiore ai 40 posti	10
Disponibilità superiore ai 30 posti	7
Disponibilità superiore ai 20 posti	5
MENSA DISPONIBILE PER I/LE GIOCATORI/GIOCATRICI DEL SETTORE GIOVANILE	SI
Disponibilità superiore ai 40 posti	10
Disponibilità superiore ai 30 posti	7
Disponibilità superiore ai 20 posti	5
STRUTTURE PER LA SALUTE	SI
Almeno 6 sale mediche	10
Almeno 4 sale mediche	7
Almeno 2 sale mediche	5
PALESTRE E SALE FITNESS	SI
Almeno 4 palestre	10
Almeno 3 palestre	7
Almeno 2 palestre	5

SPOGLIATOI PER GLI/LE ALLENATORI/ALLENATRICI	SI
Almeno 4 spogliatoi da 4 persone	10
Almeno 3 spogliatoi da 4 persone	7
Almeno 2 spogliatoi da 3 persone	5
SPOGLIATOI PER I/LE DIRETTORI/DIRETTRICI DI GARA	SI
Se diversi da quelli degli/delle allenatori/allenatrici	10
UFFICI PER LA DIREZIONE DEL SETTORE GIOVANILE	SI
Almeno 10 uffici dedicati	10
Almeno 8 uffici dedicati	7
Almeno 6 uffici dedicati	5
STANZA DI ANALISI VIDEO	SI
Almeno un locale di analisi video e tecnologia informatica adeguata	10
CAMPI PER IL SETTORE GIOVANILE	SI
Almeno 5 campi a 11 nella stessa struttura	10
Almeno 4 campi a 11 nella stessa struttura	7
Almeno 3 campi a 11 nella stessa struttura	5
Almeno 3 campi con panchine coperte per entrambe le squadre	10
Almeno 2 campi con panchine coperte per entrambe le squadre	7
Almeno 1 campo con panchine coperte per entrambe le squadre	5
Almeno 1 campo ridotto (a 9, a 8, a 7) al coperto	10
Almeno 3 campi a 5 coperto	10
Almeno 2 campi a 5 coperto	7
Almeno 1 campo a 5 coperto	5
Almeno 3 campi con illuminazione artificiale adeguata	10
Almeno 2 campi con illuminazione artificiale adeguata	7
Almeno 1 campo con illuminazione artificiale adeguata	5
Programma settimanale delle strutture di allenamento / campi per tutte le squadre	5
In tutti gli allenamenti delle squadre fino all'U13, almeno metà campo disponibile	10
In tutti gli allenamenti delle squadre dall'U14 fino all'U17 tutto il campo disponibile	10
Almeno in 2 allenamenti delle squadre fino all'U13, almeno metà campo disponibile	7
Almeno in 2 allenamenti delle squadre dall'U14 fino all'U17 tutto il campo disponibile	7

CAPITOLO 4 - Criteri organizzativi

STAFF

INTRODUZIONE

L'efficacia dell'azione educativa e sportiva di un Club dipende non solo dalla competenza tecnica dello staff, ma anche da una struttura organizzativa solida e coerente. La sezione dedicata ai criteri organizzativi valuta la capacità del Club di pianificare, coordinare, documentare e monitorare le proprie attività attraverso strumenti di gestione chiari e procedure definite: una buona governance è indice di serietà, affidabilità e attenzione ai bisogni dei tesserati e delle tesserate.

L'obiettivo non è richiedere modelli aziendali complessi, ma promuovere una gestione responsabile e trasparente, che favorisca la continuità operativa, il coinvolgimento delle famiglie e la capacità di rispondere con prontezza a imprevisti o problematiche.

OBIETTIVI DELLA SEZIONE

Una struttura organizzativa chiara e funzionale è il fondamento per garantire una gestione efficace dell'*Academy*, coordinare le figure coinvolte e connettere la dimensione tecnica, educativa e strategica del progetto formativo. Questa sezione mira a valutare:

- La **chiarezza dell'organigramma** e la **definizione di ruoli e responsabilità**
- L'esistenza di un **Team di Gestione** operativo e coinvolto nei processi decisionali
- Il livello di **integrazione tra l'Academy e le altre aree del Club**, sia sul piano strategico che tecnico
- La qualità dei **processi decisionali, di coordinamento e comunicazione interna**

COSA SI VALUTA

Gli indicatori sono organizzati in 4 macroaree:

1. Progettazione organizzativa dell'Academy

- Presenza di un **organigramma aggiornato**, che includa tutti i settori rilevanti: tecnico, scouting, supporto, gestione
- Chiarezza nella **distribuzione dei ruoli** e nella struttura operativa
- Presenza di una **struttura formale degli incontri** (frequenza, partecipanti, finalità)

2. Team di Gestione

- Definizione formale e trasparente dei **ruoli chiave**: Direttore, Responsabile Tecnico, Area Supporto, ecc.
- Identificazione di chi gestisce **budget, risorse, assunzioni**, e del/della referente per il calcio femminile.
- Regolare svolgimento di **riunioni di coordinamento** e uso di strumenti per la tracciabilità delle decisioni.

3. Connessione Club-Academy (Strategica)

- L'*Academy* è **rappresentata nel Senior Management** del Club attraverso statuti, organigrammi o verbali.
- Il/La Direttore/Direttrice dell'*Academy* **partecipa regolarmente a incontri** con i vertici decisionali.
- I vertici dell'*Academy* **contribuiscono alle scelte su budget, risorse e visione** del Club.

4. Connessione Club-Academy (Tecnica)

- Esistenza di una **connessione formale con il Consiglio Tecnico del Club**.
- Coinvolgimento dell'*Academy* nel processo di **transizione dei/delle giocatori/giocatrici** verso la Prima Squadra.
- Presenza regolare e attiva nelle riunioni tecniche e comunicazione diretta con l'allenatore/allenatrice della Prima Squadra.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per rispondere ai criteri della sezione, un Club può:

- **redigere e aggiornare regolarmente** l'organigramma e i profili di ruolo;
- formalizzare un **Team di Gestione** con cadenza regolare di incontri e relativi verbali;
- introdurre una **documentazione semplice ma efficace** che dimostri la rappresentanza dell'*Academy* nei vertici del Club;
- definire **procedure condivise per le decisioni tecniche e strategiche**, documentando incontri e flussi comunicativi.

STRUTTURA SOCIETARIA

- **Organizzazione**
 - Organigramma societario
 - Organigramma gestione Settore Giovanile
 - Organigramma staff tecnico Settore Giovanile
 - Organigramma personale di supporto all'attività giovanile

- **Staff Gestionale Settore Giovanile**

Responsabile del Settore Giovanile

Nomina di una persona cui sia affidata la responsabilità del Settore Giovanile.

Il/La Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence
- b) UEFA A-licence
- c) Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico
- d) Responsabile Settore Giovanile Dilettante
- e) UEFA B-licence
- f) UEFA C-licence

Per i Club di Calcio a 5 verranno considerate anche le seguenti qualifiche:

- Allenatore di Calcio a 5 Licenza C
- Allenatore di Calcio a 5
- UEFA Futsal B
- Allenatore di Calcio a 5 Licenza A

Per tale adempimento si ricorda che tale ruolo dovrà essere ricoperto da una persona con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC, in particolare:

Per i Club di 4° Livello: qualifica minima **Responsabile Settore Giovanile Dilettante**

Per i Club di 1°, 2°, 3° Livello: qualifica minima **Licenza UEFA-C**

Il ruolo di Responsabile di Settore Giovanile è obbligatorio e non è sovrapponibile con altri ruoli obbligatori tranne che per i seguenti che possono essere sovrapponibili ed assegnati a una stessa persona:

Per i Club di 3° e 4° Livello:

- Dirigente Responsabile del Settore Giovanile
- Responsabile Tecnico del Settore Giovanile
- Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile
- Responsabile dello Scouting
- Referente per il Progetto Club Affiliati

Per i Club di 1° e 2° Livello:

- Dirigente Responsabile del Settore Giovanile
- Responsabile Tecnico del Settore Giovanile
- Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile
- Responsabile Attività di Base

Il/La Responsabile Tecnico/a del Settore Giovanile dovrà quindi essere individuato/a come ulteriore allenatore/allenatrice oltre ai/alle 4 dedicati/e alle categorie di base.

Resta inteso che, nell'ambito dell'attività dello stesso Club, può anche assumere il ruolo allenatore/allenatrice per la guida di altre squadre nelle categorie di base o nelle categorie giovanili.

Dirigente Responsabile del Settore Giovanile

Il ruolo di Dirigente Responsabile di Settore Giovanile è un ruolo obbligatorio all'interno del Sistema di Qualità ed è affidato ad un soggetto con un ruolo direttivo all'interno del Club, responsabile della gestione del Settore Giovanile.

Il ruolo di Dirigente Responsabile del Settore Giovanile può essere affidato anche al Responsabile del Settore Giovanile.

Non è prevista una qualifica minima ma viene assegnato un punteggio ad hoc a seconda del livello di competenze/qualifiche conseguite.

Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile

Nomina di una persona cui sia affidata la responsabilità organizzativa del Settore Giovanile in possesso della qualifica di Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ("Livello E") o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale.

Segretario/a Generale/Sportivo/a del Settore Giovanile

Nomina di un/a Segretario/a Generale del Settore Giovanile, che sia tesserato/a per il Club stesso, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti “Entry Level” (“Livello E”) o al successivo Corso per “Dirigenti Scuola Calcio” (“Livello D”) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale.

Referente per il Sistema di Qualità dei Club Giovanili SGS

Nomina di una persona referente per il Sistema di Qualità dei Club Giovanili SGS.

Referente per il Progetto Club Affiliati

Nomina di una persona referente per Progetto sviluppato dal Club dedicato ai Club Affiliati.

Responsabile Attività di Base

Nomina di un/una Responsabile Tecnico/a per l'Attività di Base del Club, in possesso di qualifica Tecnica Federale UEFA, iscritto/a all'albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato/a per il Club stesso, in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence
- b) UEFA A-licence
- c) Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico
- d) UEFA B-licence
- e) UEFA C-licence

Per i Club di Calcio a 5 verranno considerate anche le seguenti qualifiche:

- Allenatore di Calcio a 5 Licenza C
- Allenatore di Calcio a 5
- UEFA Futsal B
- Allenatore di Calcio a 5 Licenza A

Dirigente Responsabile/Responsabile Organizzativo/a Attività di Base

Nomina di una persona cui sia affidata la responsabilità organizzativa dell'Attività di Base in possesso della qualifica di Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti “Entry Level” (“Livello E”) o al successivo Corso per “Dirigenti Scuola Calcio” (“Livello D”) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale;

Il ruolo di Dirigente Responsabile o di Responsabile Organizzativo/a dell'Attività di Base è un ruolo obbligatorio all'interno del Sistema di Qualità.

Segretario/a Attività di Base

Nomina di un/a Segretario/a per l'Attività di Base, che sia tesserato/a per il Club stesso, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti “Entry Level” (“Livello E”) o al successivo Corso per “Dirigenti Scuola Calcio” (“Livello D”) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale.

• STAFF TECNICO SETTORE GIOVANILE

Allenatori/Allenatrici del Settore Giovanile

La struttura organizzativa del Club deve prevedere la presenza di un numero di Allenatori/Allenatrici qualificati/e sufficiente a garantire l'attuazione del programma di formazione del settore giovanile.

Gli/Le Allenatori/Allenatrici di tutte le squadre giovanili presenti nel Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile devono possedere una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) UEFA B-licence, ovvero
- d) UEFA C-licence

Per i Club di Calcio a 5 verranno considerate anche le seguenti qualifiche:

- Allenatore di Calcio a 5 Licenza C
 - Allenatore di Calcio a 5
 - UEFA Futsal B
 - Allenatore di Calcio a 5 Licenza A
- Per le categorie U19, U17 e U15, il rapporto fra Allenatori/Allenatrici qualificati/e e numero di giocatori/giocatrici tesserati/e non deve essere inferiore a 1:25 per squadra.
 - Per la categoria Esordienti il rapporto non deve essere inferiore a 1:20 per squadra.
 - Per la categoria Pulcini, il rapporto non deve essere inferiore a 1:15 per squadra.

Club di 1° e 2° Livello

TESSERAMENTO DI ALLENATORI/ALLENATRICI IN POSSESSO DI QUALIFICA FEDERALE UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico, destinati a ciascuna delle squadre dell'attività agonistica (U14, U15, U16 e U17) ed almeno ad una squadra di ciascuna delle 4 categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti).

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l'incarico ad una persona in possesso della qualifica Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto/a all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per il Club, o, in alternativa a Laureati/e in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF.

Non è possibile prevedere il doppio ruolo laddove è previsto il tesseramento obbligatorio di un Allenatore/Allenatrice con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico, per cui ogni squadra di settore giovanile ed ogni categoria dell'Attività di Base deve essere affidata ad una persona diversa. Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di ulteriori allenatori/allenatrici, anche con l'obiettivo di mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Istruttrici e Calciatori/Calciatrici, si raccomanda l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad una persona in possesso della qualifica Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto/a all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato/a per il Club, o a Laureati/e in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF, o formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo "Grassroots-Livello-E".

Il tesseramento dei Tecnici sopraindicati sarà necessario per le sole squadre/categorie in organico.

Club di 3° Livello

In aggiunta a quanto previsto per i Club di 1° e 2° Livello, OGNI SQUADRA, oltre quelle previste per le obbligatorietà, DEVE ESSERE AFFIDATA AD UNA PERSONA IN POSSESSO DI QUALIFICA FEDERALE UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o, in alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo "Grassroots-Livello-E".

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l'incarico ad una persona in possesso della qualifica di Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato/a per il Club, o, in alternativa a Laureati/e in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF.

Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un/a secondo/a istruttore/istruttrice per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Istruttrici-Calciatori/Calciatrici, deve essere previsto l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad una persona in possesso della qualifica di Preparatore Atletico o ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto/a all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato/a per il Club, o a Laureati/e in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF, o formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo "Grassroots-Livello-E".

Club di 4° e 5° Livello

OGNI SQUADRA DEVE ESSERE AFFIDATA AD UNA PERSONA IN POSSESSO DI QUALIFICA FEDERALE UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci non sono previste eccezioni per tali livelli di qualità.

Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un/a secondo/a istruttore/istruttrice per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Istruttrici-Calciatori/Calciatrici, l'affidamento di tale ruolo dovrà essere assegnato a persona in possesso di **QUALIFICA FEDERALE** UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Per i Club di Calcio a 5 verranno considerate anche le seguenti qualifiche:

- Allenatore di Calcio a 5 Licenza C
- Allenatore di Calcio a 5
- UEFA Futsal B
- Allenatore di Calcio a 5 Licenza A

QUALIFICA TECNICI E TESSERAMENTO

Il requisito minimo da rispettare per tutti i Club, indipendentemente dal Livello di Qualità richiesto, riguarda le obbligatorietà previste per la conduzione tecnica delle squadre giovanili (un Allenatore/Allenatrice qualificato/a “UEFA” per ogni squadra delle categorie Giovanissimi ed Allievi) e delle categorie di base (un Allenatore/Allenatrice qualificato/a “UEFA” per almeno una squadra di ogni categoria Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti).

Il mancato rispetto delle obbligatorietà sopra indicate, determina automaticamente la determinazione di “CLUB NON CLASSIFICATO”.

Un Allenatore/Allenatrice impiegato/a come Allenatore/Allenatrice in Prima (Responsabile della squadra) in uno dei ruoli obbligatori non può assumere altro incarico in altri ruoli obbligatori.

Eventualmente, compatibilmente con l’impegno da garantire per la conduzione della propria squadra, gli/le può essere affidato il ruolo di Allenatore/Allenatrice in Seconda o di Allenatore/Allenatrice di altra squadra nelle categorie di base, purché le stesse categorie siano già coperte da altri Allenatori/Allenatrici qualificati/e previsti/e.

Il tesseramento dello staff tecnico e dei/delle Responsabili Tecnici/he deve essere effettuato improrogabilmente entro il 31 Ottobre 2026.

Allenatore/Allenatrice Portieri del Settore Giovanile

La struttura organizzativa del Club deve prevedere la presenza di almeno un Allenatore/Allenatrice dei Portieri del Settore Giovanile che affianchi gli/le Allenatori/Allenatrici del Settore Giovanile nello svolgimento delle loro funzioni.

L’Allenatore/Allenatrice dei Portieri del Settore Giovanile deve essere regolarmente tesserato/a per la FIGC con il Club.

L’Allenatore/Allenatrice dei Portieri del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA GK A-licence, ovvero
- b) UEFA GK B-licence, ovvero
- c) Allenatore dei Portieri, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero
- d) Allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico.

Affidare il ruolo di Allenatore/Allenatrice dei Portieri ad una persona specificatamente qualificata con tale idoneità nell’ambito dell’attività giovanile è una delle obbligatorietà da rispettare da parte di tutti i Club.

Tenuto conto del Sistema di Qualità proposto e della presenza di persone con tale qualifica nel territorio, è necessario considerare quanto segue:

- Per i Club di 1° e di 2° Livello, il requisito relativo agli/alle Allenatori/Allenatrici di Settore Giovanile è rispettato qualora siano rispettate le obbligatorietà per la conduzione delle squadre giovanili e delle categorie di base e venga raggiunto il punteggio minimo previsto nell’ambito dei Criteri Organizzativi.
- Per i Club di 3° e 4° Livello, resta l’obbligatorietà. Eventuali deroghe motivate potranno essere valutate solo per i Club di 3° Livello.

• PERSONALE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE

Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche del Settore Giovanile

A partire dal 4° Livello, per le categorie Primavera, Allievi e Giovanissimi il Club richiedente deve disporre di almeno un/una preparatore/preparatrice atletico/a abilitato/a ogni 2 squadre; per le categorie Esordienti e Pulcini, il Club deve disporre di almeno un/a preparatore/preparatrice motorio/a ogni 4 squadre.

Qualificazione professionale richiesta:

I/Le Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche della categoria Primavera devono essere regolarmente tesserati/e per la FIGC come Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche con il Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile e devono possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge.

I/Le Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche delle categorie Allievi e Giovanissimi devono essere regolarmente tesserati/e per la FIGC come Preparatori Atletici ovvero Preparatori Atletici del Settore Giovanile con il Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile e devono possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge.

I/Le Preparatori/Preparatrici Motori/e delle categorie Esordienti e Pulcini devono possedere:

- una laurea in scienze motorie, ovvero
- un diploma in educazione fisica

Match Analyst

Nomina di un/una Match Analyst, che sia tesserato/a per il Club stesso, che abbia conseguito la medesima qualifica rilasciata dal Settore Tecnico.

Responsabile dello Scouting

Nomina di un/una Responsabile dello Scouting, che sia tesserato/a per il Club stesso, che abbia conseguito la qualifica di Osservatore rilasciata dal Settore Tecnico.

Delegato/a Tutela e Benessere dei Minori

Nomina di un/una Delegato/a per la Tutela e il Benessere dei Minori, che sia tesserato/a per il Club stesso, che abbia conseguito l'attestato di partecipazione attraverso i corsi in modalità e-learning forniti dalla FIGC;

Coordinatore/Coordinatrice Attività Educative/Tutor

Nomina di un/una Coordinatore/Coordinatrice delle Attività Educative e dei/delle Tutor dedicati/e ai giovani tesserati e alle giovani tesserate, che sia tesserato/a per il Club stesso, che abbia esperienza specifica nella formazione dei/delle giovani, che abbia svolto un percorso di studi professionale, tra cui Laurea in Psicologia, Laurea in Pedagogia, abilitazione all'Insegnamento.

Tutor/Insegnanti

Nomina di un numero sufficiente di Tutor/Insegnanti dedicati/e alle Attività Educative dedicate ai giovani tesserati e alle giovani tesserate, che siano tesserati/e per il Club stesso, che abbiano esperienza specifica nella formazione dei/delle giovani e che abbiano svolto un percorso di studi professionale, tra cui Laurea in Psicologia, Laurea in Pedagogia, abilitazione all'Insegnamento.

Responsabile Formazione Interna

Nomina di un/una Responsabile della Formazione Interna, che sia tesserato/a per il Club stesso, che coordini le attività di formazione interna dedicate alle persone che ruotano intorno al Club, tra cui Allenatori/Allenatrici, Dirigenti, Giovani tesserati/e, Genitori.

Responsabile Sanitario

La struttura organizzativa del Club deve prevedere un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento dello staff sanitario del Club.

Il/la Responsabile Sanitario/a può essere:

- a) un/a dipendente del Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile, ovvero
- b) un/una consulente esterno/a, delegato/a dal Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile attraverso un contratto scritto.

Medico/a del Settore Giovanile

Indicazione di un/a Medico/a, quale riferimento di consulta per il Club (p.e. Medico Sociale).

Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e del Settore Giovanile

Lo staff sanitario del Club deve prevedere un numero di Operatori/Operatrici Sanitari/e sufficiente a garantire lo svolgimento del programma di formazione del settore giovanile.

In particolare, durante gli allenamenti e le partite, su ogni impianto sportivo deve essere garantita la presenza di almeno un Operatore/Operatrice Sanitario/a; per gli impianti che comprendono più campi di gioco utilizzati contemporaneamente, deve essere presente almeno un Operatore/Operatrice Sanitario/a ogni 2 campi.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Operatore/Operatrice Sanitario/a deve essere regolarmente tesserato/a per la FIGC come Operatore Sanitario con il Club richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile e deve:

- essere in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente, ovvero;
- essere in possesso di titolo riconducibile all'area riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

Psicologo/a

È auspicabile che la struttura organizzativa del Club preveda la presenza di uno/a Psicologo/a a disposizione del Settore Giovanile.

Lo/a Psicologo/a può essere:

- a) un/a dipendente del Club, ovvero
- b) un/una consulente esterno/a delegato/a dal Club attraverso un accordo scritto

Qualificazione professionale richiesta:

Lo/a Psicologo/a deve essere iscritto/a all'Ordine degli Psicologi - Sezione A.

• OBBLIGO DI SOSTITUZIONE

Qualora una delle posizioni previste dai criteri organizzativi divenisse vacante durante la Stagione Sportiva, il Club dovrà, entro un massimo di 60 giorni, nominare un nuovo soggetto che possieda i requisiti previsti dal criterio corrispondente.

• PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Nell'ambito dello sviluppo dell'attività e della gestione del personale, con particolare riferimento alle opportunità di formazione e aggiornamento delle diverse figure coinvolte, di seguito si riportano alcune opportunità da considerare:

- 1) Partecipazione obbligatoria del/della **Responsabile Tecnico/a** e del/della **Dirigente Responsabile del "Settore Giovanile" del Club** a Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico;
- 2) Organizzazione di un 'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 Gennaio 2027 e 2 entro il 30 Aprile 2027) condotte da Psicologo/a, Medico e/o Tecnico rivolti a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS, quali:
 - il "Regolamento di Gioco" nelle specifiche categorie; l'Auto-arbitraggio e il Dirigente Arbitro;
 - "Stile di Vita e Sana Alimentazione";
 - "Le Relazioni tra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore all'interno del Club";
 - Workshop di tipo tecnico sviluppati secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sui Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

In caso di necessità dei docenti sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile e Scolastico e/o al Settore Tecnico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.

NOTA SUL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DEI CLUB GIOVANILI:

Ai fini del riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile, la partecipazione dei Club ai Workshop organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale potrà essere considerata valida nell'ambito dei 4 incontri previsti nel "Programma di Informazione".

La partecipazione del Club, per poter essere validata dal Coordinatore Federale Regionale SGS, dovrà seguire le indicazioni che saranno comunicate dal Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

TABELLA CRITERI ORGANIZZATIVI

Di seguito schema esemplificativo delle informazioni che si richiede di fornire, tenendo conto della seguente **LEGENDA**

	Requisito Obbligatorio
	Requisito Non Obbligatorio
	Requisito Raccomandato

ORGANIGRAMMA SOCIETÀ	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
DIRIGENTE RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE o RESPONSABILE ORGANIZZATIVO SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
SEGRETARIO/A SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
REFERENTE SISTEMA QUALITÀ CLUB GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE ATTIVITÀ DI BASE	Livello	1	2	3	4	5
SEGRETARIO/A ATTIVITÀ DI BASE	Livello	1	2	3	4	5
ALLENATORI/ALLENATRICI SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
ALLENATORI/ALLENATRICI PORTIERI SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
PREPARATORI/PREPARATRICI ATLETICI /ATLETICHE SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
MATCH ANALYST	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE SCOUTING	Livello	1	2	3	4	5
SAFEGUARDING OFFICER	Livello	1	2	3	4	5
DELEGATO/A TUTELA E BENESSERE DEI MINORI	Livello	1	2	3	4	5
COORDINATORE/COORDINATRICE ATTIVITA' EDUCATIVE/TUTOR	Livello	1	2	3	4	5
TUTOR/INSEGNANTI	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE FORMAZIONE INTERNA	Livello	1	2	3	4	5
RESPONSABILE SANITARIO/A	Livello	1	2	3	4	5
MEDICO DEL SETTORE GIOVANILE	Livello	1	2	3	4	5
OPERATORI/OPERATRICI SANITARI/E/FISIOTERAPISTI/E	Livello	1	2	3	4	5
PSICOLOGO/A	Livello	1	2	3	4	5
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Livello	1	2	3	4	5

TABELLA PUNTEGGI PER CRITERI ORGANIZZATIVI

Punteggio complessivo minimo da raggiungere

CLUB 1° LIVELLO Punti 30

CLUB 2° LIVELLO Punti 60

CLUB 3° LIVELLO Punti 100

CLUB 4° LIVELLO Punti 140

CLUB 5° LIVELLO Punti 180

STAFF GESTIONALE	SI
Nomina di un/a Responsabile Settore Giovanile, con qualifica di Allenatore/Allenatrice	10
Responsabile Settore Giovanile con qualifica specifica del Settore Tecnico	30
Responsabile Settore Giovanile con qualifica "Dilettante" del Settore Tecnico	20
Nomina di un/a Dirigente Responsabile Settore Giovanile	5
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con qualifica di Responsabile Settore Giovanile	25
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con qualifica <i>Management</i> del Calcio	20
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con qualifica "Direttore Sportivo"	15
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con qualifica "Collaboratore Gestione Sportiva"	12
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con formazione "Grassroots Livello D" SGS	10
Dirigente Responsabile Settore Giovanile con formazione "Grassroots Livello E" SGS	8
Segretario/a Settore Giovanile	10
Referente Progetto Club Affiliati	6
Responsabile Attività di Base	10
Dirigente Responsabile Attività di Base	8
Segretario/a Attività di Base	8
Responsabile Organizzativo Settore Giovanile	8
Responsabile Organizzativo Attività di Base	6
STAFF TECNICO	SI
Allenatori/Allenatrici Settore Giovanile qualificati/e: 1 per squadra	10
Allenatori/Allenatrici Attività di Base qualificati/e: 1 per squadra	10
Allenatori/Allenatrici Attività di Base qualificati/e: 1 per categoria	5
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:25	5
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:20	6
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:15	8
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:10	9
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:5	10
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:30	3
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:25	6
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Settore Giovanile: 1:20	8
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:25	3
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:20	5
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:15	7
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:10	9
Rapporto tecnici/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:5	10
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:25	3
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:20	6
Rapporto squadre/calciatori e/o calciatrici tesserati/e Attività di Base: 1:15	8
Allenatore/Allenatrice Portieri Settore Giovanile: 1 per squadra	10
Allenatore/Allenatrice Portieri Settore Giovanile: 1 per categoria	8
Allenatore/Allenatrice Portieri Settore Giovanile: 1 per tutti	5
Allenatore/Allenatrice Portieri Attività di Base: 1 per squadra	10
Allenatore/Allenatrice Portieri Attività di Base: 1 per categoria	8
Allenatore/Allenatrice Portieri Attività di Base: 1 per tutti	5
PERSONALE DI SUPPORTO ATTIVITÀ GIOVANILE	SI
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Settore Giovanile: 1 per squadra	10

Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Settore Giovanile: 1 per categoria	8
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Settore Giovanile: 1 ogni 2 squadre	5
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Settore Giovanile: 1 per tutti	1
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Attività di Base: 1 per squadra	10
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Attività di Base: 1 per categoria	8
Preparatori/Preparatrici Atletici/Atletiche Attività di Base: 1 per tutti	5
Match Analyst Settore Giovanile: 1 per squadra	10
Match Analyst Settore Giovanile: 1 per categoria	8
Match Analyst Settore Giovanile: 1 per tutti	3
Responsabile Scouting	7
Staff scouting	5
Responsabile <i>Safeguarding</i>	6
Delegato/a Tutela e Benessere dei Minori	8
Coordinatore/Coordinatrice Attività Educative/Tutor	6
Tutor/Insegnanti: 1 per tutti	2
Tutor/Insegnanti: 2 per tutti	4
Tutor/Insegnanti: 1 ogni 10 tesserati ospitati	8
Responsabile Formazione Interna	6
Responsabile Sanitario	10
Medico del Settore Giovanile	6
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Settore Giovanile: 1 per tutti/e	3
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Settore Giovanile: 1 ogni 2 squadre	8
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Settore Giovanile: 1 ogni squadra	10
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Attività di Base: 1 per tutti/e	5
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Attività di Base: 1 ogni 4 squadre	6
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Attività di Base: 1 ogni 2 squadre	8
Operatori/Operatrici Sanitari/e/Fisioterapisti/e Attività di Base: 1 ogni squadra	10
Psicologo/a	8

CAPITOLO 5 - Criteri Legali

Principi generali

Identificare chiaramente i/le partecipanti, definire le loro responsabilità e certificare l'impegno assunto nel percorso intrapreso per garantire il rispetto dei criteri e soddisfare i requisiti richiesti per il rispettivo Livello di Qualità.

Allo stesso modo, è cruciale determinare il percorso svolto dal Club, al fine di monitorare ed allo stesso tempo stimolare continuità e sostenibilità del Club.

Il rispetto dei criteri legali è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- trasparenza del sistema calcio;
- identificazione chiara dei soggetti richiedenti il riconoscimento e delle loro responsabilità;
- continuità nella partecipazione alle competizioni ufficiali.

• Affiliazione e Richiesta Livello di Qualità

Per il riconoscimento dal 2° Livello in poi, il Club deve possedere almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all'anno in corso).

Per il riconoscimento del 4° Livello, il Club deve aver ottenuto il riconoscimento come "Club Giovanile di 3° Livello" nelle precedenti 3 stagioni sportive (23-24, 24-25, 25-26) e deve essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del 3° Livello anche per la corrente stagione sportiva.

Per il riconoscimento del 5° Livello, il Club deve aver ottenuto il Riconoscimento come "Club Giovanile di 4° Livello" nelle precedenti 2 stagioni sportive (24-25, 25-26) e deve essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del 3° e 4° Livello anche per la corrente stagione sportiva.

• Indicazioni Operative

Per soddisfare gli standard della sezione, il Club deve:

- richiedere il riconoscimento per il Livello di Qualità che ritiene di raggiungere;
- presentare la Dichiarazione di Impegno a soddisfare i requisiti previsti nell'ambito dei Criteri di riconoscimento nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili per il Livello richiesto;
- impegnarsi a sviluppare uno o più Progetti Qualificanti scelti tra quelli indicati nel Capitolo 6.

CAPITOLO 6 - Progetti Speciali Qualificanti

Per ottenere il 3° e il 4° Livello di Qualità del Club Giovanile, il Club interessato deve realizzare almeno un Progetto a scelta tra quelli di seguito riportati.

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva ovviamente di valutare il Progetto presentato e le sue finalità.

Per ogni Progetto Qualificante è prevista una valutazione intermedia che analizza e monitora il percorso intrapreso ed una valutazione finale per la validazione del progetto realizzato.

Per essere considerato valido, il Progetto presentato deve essere già stato avviato nella stagione precedente a quella della richiesta, salvo per gli specifici Progetti indicati di seguito. Non sono pertanto ammessi, in particolare per i Club di 3° Livello, Progetti avviati nella stessa stagione in cui viene richiesto il riconoscimento.

Sviluppo di almeno un Progetto a scelta, tra i seguenti:

- **Accordo con Istituto Scolastico**

Sottoscrizione, nel corso della stagione sportiva, di una **CONVENZIONE CON ALMENO UN ISTITUTO SCOLASTICO** secondo le indicazioni generali riportate nell'Allegato n°2, con adesione della Scuola ad almeno uno dei Progetti proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, con coinvolgimento di classi complete, da svolgersi in un periodo non inferiore a 4 mesi prevedendo almeno 80 ore di attività complessive.

Per essere valida la Convenzione deve prevedere l'iscrizione e la partecipazione dell'Istituto Scolastico al Progetto "Valori In Rete" proposto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Considerando tale vincolo, i Club che scelgono tale Progetto per il primo anno possono richiedere sin da subito, nella corrente stagione sportiva, il riconoscimento del 3° Livello di Qualità, purché venga preventivamente autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS della Regione di appartenenza.

- **Sviluppo Attività Femminile Giovanile**

Partecipazione all'attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine, in almeno 3 categorie giovanili a scelta tra Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, considerando per "attività ufficiale" i Tornei ufficiali organizzati dalla Delegazione Locale/Provinciale di appartenenza, che prevedono una durata complessiva di almeno 6 mesi.

Per tale requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 40 calciatrici che, coerentemente con quanto indicato nel paragrafo precedente in merito al controllo dei/delle tesserati/e per ciascuna categoria, verrà verificato al 31 Ottobre.

I Club che vorranno scegliere tale progetto dovranno anche aver avviato il Progetto PlayMakers destinato a bambine di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, secondo le linee guida e la formazione fornita dai Delegati Regionali dell'Attività Femminile SGS ed i Referenti Regionali del Programma PlayMakers.

- **Sviluppo Attività di Calcio a 5 Giovanile**

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ UFFICIALI DI CALCIO A 5 in almeno 3 categorie giovanili a scelta tra Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi. considerando per “attività ufficiale” i Tornei ufficiali organizzati dalla Delegazione Locale/Provinciale e dal Comitato Regionale di appartenenza, prevedendo una durata complessiva di almeno 6 mesi.

Il Progetto dovrà inoltre prevedere il tesseramento di almeno un Tecnico con Qualifica minima di “Allenatore di Calcio a 5”.

La possibilità di scelta di tale progetto qualificante è riservata solo ai Club di Calcio.

- **Progetto Calcio Integrato Giovanile**

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI CALCIO INTEGRATO PER GIOVANI CON DISABILITÀ. Il progetto è rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17 anni con disabilità intellettiva e relazionale. Dovranno essere organizzati e sviluppati allenamenti e momenti di gioco integrati tra bambini/e con disabilità e coetanei/e dallo sviluppo tipico durante tutto il corso dell’anno sportivo, al fine di contribuire allo sviluppo fisico personale e sociale di tutti/e i/le giovani coinvolti/e.

Il progetto è ritenuto valido ai fini del riconoscimento se realizzato in autonomia o anche in collaborazione con cooperative sociali, associazioni, enti educativi, servizi o altre realtà del territorio che non svolgono già attività calcistica, quando tali collaborazioni sono finalizzate a favorire il coinvolgimento dei/delle partecipanti nel percorso di Calcio Integrato organizzato dal Club. In questi casi, l’attività calcistica deve essere progettata e realizzata dal Club con il proprio staff tecnico, all’interno della propria organizzazione e sotto la propria responsabilità.

I/Le giovani coinvolti dovranno essere tesserati/e FIGC per lo stesso Club, almeno per l’attività di “Calcio Integrato”, secondo le modalità e le procedure previste nel Comunicato Ufficiale FIGC-SGS “*Circolare Esplicativa Tesseramento s.s. 2026/2027*” dedicato alle modalità di tesseramento giovanile.

Il Progetto dovrà essere presentato su apposita griglia di progettazione allegata al presente Comunicato Ufficiale, seguendo le corrispondenti linee guida, e dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico.

- **Progetti di Inclusione Sociale nel territorio**

SVILUPPO DI UN PROGETTO SOCIALE legato al territorio di appartenenza (p.e. inclusione ed integrazione sociale, Fair-Play, prevenzione disagio sociale giovanile), scelto esclusivamente tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS, ed indicati nella griglia di progettazione allegata.

Il Progetto dovrà essere presentato su apposita griglia di progettazione allegata al presente Comunicato Ufficiale e dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Per il presente progetto è prevista la possibilità di avviarlo anche nella corrente stagione sportiva purché venga preventivamente autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.

- **Sviluppo Programma Evolution Programme all’interno del Club**

Tale opzione riguarda i seguenti Club:

- Club che hanno partecipato al progetto AST almeno nelle ultime 2 stagioni sportive, ottenendo il riconoscimento del 3° Livello di Qualità realizzando tale specifico progetto.
- Club inseriti nel Programma AST solo nella precedente stagione sportiva.

I Club che sceglieranno tale Progetto Qualificante dovranno portare avanti l'attività in autonomia, partecipando attivamente con tutto lo staff ai momenti di formazione e condivisione nel corso dell'intera stagione sportiva e rendicontando il percorso al TUTOR Territoriale di riferimento.

Il Programma viene strutturato dallo staff territoriale del Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Responsabile Tecnico in qualità di TUTOR dello stesso Club.

Le competenze acquisite e la partecipazione attiva del Club verranno opportunamente valutate al fine di far diventare il Club stesso un punto di riferimento del territorio.

Calendario degli impegni previsti, nonché la partecipazione ai momenti di formazione e di informazione, oltre che ai workshop ed alle attività previste dal Programma verranno rese note direttamente dallo Staff del Coordinamento Federale Regionale SGS competente territorialmente.

Ulteriori specifiche competenze e requisiti che dovranno essere rispettati dai Club che svilupperanno tale Progetto Qualificante sono indicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale, tra i quali vengono considerati i seguenti parametri:

1. Partecipazione del Responsabile Tecnico e dei Tecnici del Club agli interventi dello Staff FIGC-SGS previsti nel corso della stagione.
2. Applicazione dei Principi Metodologici e delle Linee Guida Didattiche adeguate alla Formazione del Giovane Calciatore/Calciatrice per ogni specifica fascia d'età.
3. Organizzazione di 3 Workshop in presenza dello Staff FIGC-SGS con almeno 6 Club del territorio (Società di 1° e 2° Livello) nelle seguenti aree: Area Portieri, Area Performance, Area Metodologica.

Ulteriori dettagli e informazioni saranno tempestivamente comunicati dal Settore Giovanile e Scolastico nel corso della stagione sportiva.

• Sviluppo Programma “GOLD” per Club di 4° Livello

Il Programma “Gold” è il percorso dedicato ai Club Professionisti e non che, a seguito del consolidamento del 3° Livello del Sistema di Qualità dei Club SGS sono stati riconosciuti come Club di 4° Livello.

Il Programma “Gold” rappresenta una forma di collaborazione strutturata tra FIGC-SGS e il Club, fondata su obiettivi condivisi e su una logica di *tutorship*, accompagnamento e monitoraggio congiunto, con particolare attenzione alla dimensione territoriale, al ruolo dei Club affiliati e ai programmi di partecipazione e responsabilità sociale.

Tale opzione riguarda i seguenti Club:

- Club che hanno ottenuto il riconoscimento come Club di 4° Livello nella precedente stagione sportiva.
- Club Professionistici che richiedono il riconoscimento come Club di 4° Livello nella corrente stagione sportiva.

Il Programma viene sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite di un Tutor dello Staff Nazionale in collaborazione con lo Staff Territoriale, prevedendo le seguenti aree d'intervento:

- o Metodologia dell'allenamento
- o Sviluppo del talento
- o Coinvolgimento Club affiliati
- o Programmi di Partecipazione
- o Programmi di Responsabilità Sociale

Ulteriori specifiche, indicazioni e linee guida che caratterizzano tale Programma sono indicate in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

- **Sviluppo Programma “SILVER PRO” per Club Professionisti di 3° Livello**

Il Programma “Silver Pro” è il percorso dedicato ai Club Professionisti che, avendo già conseguito il 3° Livello del Sistema di Qualità dei Club SGS, desiderano consolidare ulteriormente il lavoro svolto e strutturare in modo progressivo la propria candidatura al 4° Livello di Qualità, in vista di un successivo accesso al Programma “Gold”.

Il Programma “Silver Pro” rappresenta una forma di collaborazione strutturata tra FIGC-SGS e il Club, fondata su obiettivi condivisi e su una logica di *tutorship*, accompagnamento e monitoraggio congiunto, con particolare attenzione alla dimensione territoriale e al ruolo dei Club affiliati.

Tale opzione riguarda i seguenti Club:

- Club Professionisti che richiedono il riconoscimento come Club di 3° Livello nella corrente stagione sportiva, aspiranti al 4° Livello.

Il Programma viene sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite di un Tutor dello Staff Nazionale in collaborazione con lo Staff Territoriale, prevedendo le seguenti aree d'intervento:

- Metodologia dell'allenamento
- Sviluppo del talento
- Coinvolgimento Club affiliati

Ulteriori specifiche, indicazioni e linee guida che caratterizzano tale Programma sono indicate in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

- **Sviluppo Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile**

Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, in accordo alle modalità indicate nell'apposito Allegato. **SVILUPPO DI UN PROGETTO FORMATIVO** continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato attraverso la collaborazione **CON UNO/A “PSICOLOGO/A”** di provata esperienza, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto/a dello sviluppo delle relazioni umane.

Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, in accordo alle modalità indicate nello specifico allegato (*che include anche “Griglia di Progettazione” e “Linee Guida alla compilazione”*).

APPENDICI

- I. Timeline: scadenze e pianificazione Sistema di Qualità dei Club Giovanili**
- II. Linee guida Impianti destinati all'attività giovanile**
- III. Organigramma societario**

ALLEGATI

- 1. Linee Guida e Principi Metodologici: Presentazione Contenuti Metodologia per la Formazione del Giovane Calciatore e della Giovane Calciatrice**
- 2. Convenzione tra Club ed Istituto Scolastico**
- 3. Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile**
- 4. Progetti di Inclusione Sociale nel territorio**
- 5. Progetto Calcio Integrato Giovanile**
- 6. Programma Evolution Programme all'interno del Club**
- 7. Programma "GOLD" per Club di 4° Livello**
- 8. Programma "SILVER PRO" per Club Professionisti di 3° Livello**
- 9. Programma Tutela e Benessere dei Minori**
- 10. Modelli Dichiarazione Impegno per Riconoscimento Livello del Club Giovanile (dal 1° al 4° Livello)**

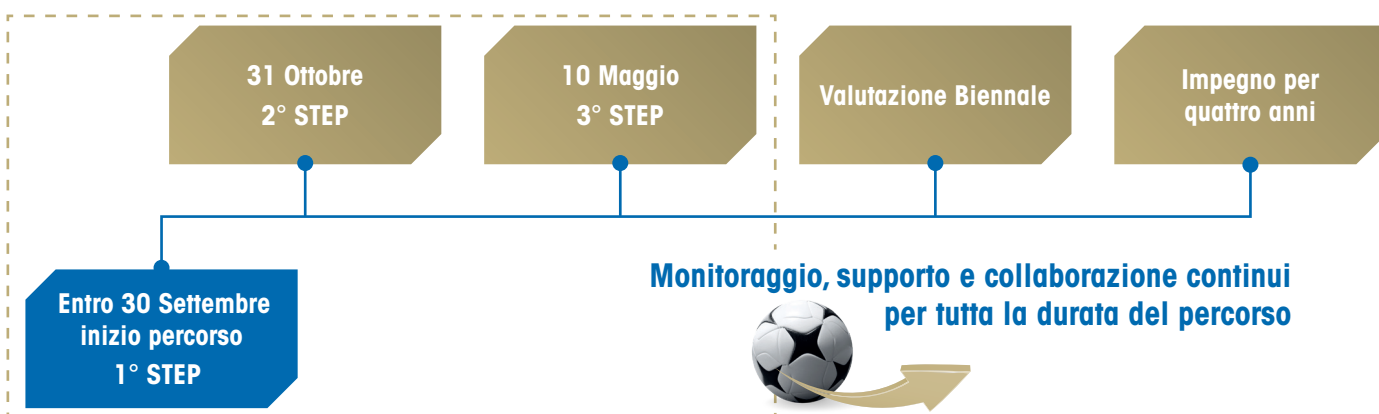
TIMELINE: DATE DI SCADENZA E TERMINI SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

Per permettere la necessaria valutazione del "LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE", si indicano di seguito in modo schematico il percorso, le **scadenze perentorie** e le fasi di controllo che portano all'ufficializzazione del riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile.



TIMELINE CLUB DI 4° E 5° LIVELLO

Fasi di controllo annuali



ACCESSO AI LIVELLI DI QUALITÀ

Club di 1° Livello	Possono fare richiesta dal 1° anno di affiliazione alla FIGC
Club di 2°/3° Livello	Possono impegnarsi dal 2° anno di affiliazione alla FIGC
Club di 4° Livello	Possono impegnarsi dopo essere stati riconosciuti come Club di 3° Livello nelle precedenti 3 stagioni sportive
Club di 5° Livello	Possono impegnarsi dopo essere stati riconosciuti come Club di 4° Livello nelle precedenti 2 stagioni sportive

APPENDICE II

IMPIANTI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DELLE SQUADRE GIOVANILI

Linee Guida per la funzione di “Responsabile Gestionale dell’Impianto” delegato alla conservazione ed aggiornamento della documentazione d’uso ed a coordinare lo svolgimento dell’attività giornaliera.

Documentazione d’uso: conservazione ed aggiornamento

L’impianto utilizzato dovrà essere necessariamente certificato in relazione:

- a) all’aspetto legislativo inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l’ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. da parte dell’ente o società titolare dell’impianto.
- b) all’aspetto edilizio/urbanistico/funzionale tramite l’ottenimento di una Licenza d’uso comunale, con riferimento alla agibilità strutturale, alla certificazione antincendio, alla certificazione impiantistica (idro-sanitaria, termica ed elettrica), alla certificazione di idoneità igienico-sanitaria ed alla certificazione relativa al superamento delle barriere architettoniche, al parere del CONI in linea tecnico sportiva.
- c) all’aspetto sportivo tramite l’ottenimento della Omologazione dell’Ente Sportivo di riferimento (nel nostro caso la LND).
- d) all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011 e s.m.i.

Dovrà essere disponibile, al riguardo, un registro che riporti l’elenco e le informazioni sulle certificazioni disponibili, la loro scadenza e i dati di rinnovo.

In caso di carenze al riguardo, dovranno anche essere riportate le misure temporanee da attivare per garantire il livello necessario di sicurezza e funzionalità dell’impianto.

La circostanza che l’impianto sia di proprietà pubblica, anche in parte, non esclude la obbligatorietà della certificazione.

Nei casi di proprietà pubblica o di terzi, il Documento di Concessione, oltre alle indicazioni delle limitazioni temporali e strutturali sull’uso dell’impianto, dovrà riportare il nome del Responsabile Gestionale indicato dalla società fruitrice, al quale dovrà essere assicurato l’accesso alla consultazione della sopra indicata certificazione ed il supporto all’attivazione e mantenimento del suddetto registro.

Organizzazione Gestionale.

È necessario rendere disponibili e facilmente consultabili all’interno dell’impianto i dati nominativi e di reperibilità:

- ⊗ del Proprietario o del Titolare del diritto d’uso;
- ⊗ del Responsabile Gestionale;
- ⊗ degli Esperti, incaricati e reperibili in emergenza, per la verifica ed il pronto intervento strutturale, impiantistico e di sicurezza;
- ⊗ degli eventuali Addetti incaricati a specifiche funzioni;
- ⊗ del supporto medico di turno, sempre attivo durante gli allenamenti;
- ⊗ del collegamento, in emergenza ed urgenza, con l’organizzazione sanitaria del territorio.

Il Responsabile Gestionale, e gli eventuali Addetti, potranno essere interni o esterni alla società e dovranno essere incaricati per le specifiche mansioni con regolare mandato circostanziato legalmente valido (ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 81/2008), ed opportunamente formati, per le funzioni da svolgere, con riferimento alle presenti linee guida.

Uno stesso soggetto potrà svolgere più mansioni operativamente e temporalmente compatibili.

Qualora il Proprietario o il Titolare del diritto d’uso svolgano il ruolo di Responsabile Gestionale, dovranno sottoporsi ad analogo formazione riferita alle presenti linee guida.

APPENDICE II

Impianti destinati all'attività delle squadre giovanili

Utilizzo dell'impianto

Risulta indispensabile:

- ⊕ predisporre e rendere operativo il Piano di Controllo e Manutenzione per struttura ed impianti, con relativo Programma Operativo, ed allegato Registro dove annotare gli esiti delle verifiche periodiche (scadenzate a seconda della vetustà dell'impianto) e gli eventuali interventi necessari a ripristinare lo stato dei luoghi iniziali a norma;
- ⊕ predisporre e rendere operativo un Programma di Pulizia Generale e smaltimento rifiuti, con indicazione dell'operatore/ditta incaricata;
- ⊕ predisporre un Piano Sanitario aggiornato riportante le modalità di attivazione di un supporto medico sempre attivo durante gli allenamenti e del collegamento, in emergenza ed urgenza, con l'organizzazione sanitaria del territorio.

È opportuno che il Responsabile Gestionale, o un suo sostituto opportunamente incaricato e formato, sia sempre presente dal momento dell'apertura fino alla chiusura dell'impianto, per evidenti necessità di controllo, sicurezza e gestione emergenze eventuali, imprescindibili anche per la presenza di atleti di giovane età.

Le principali ed assolutamente indispensabili formalità funzionali relative alla fase di apertura dell'impianto sono:

- ⊕ prima di ogni apertura e di ogni chiusura dell'impianto si dovrà effettuare un'ispezione visiva dello stato dei luoghi, esterni ed interni, per verificare l'eventuale presenza di irregolarità;
- ⊕ se le irregolarità ostacolano la fruizione sicura dei luoghi stessi, dovranno essere rimosse prima dell'ingresso dei fruitori dell'impianto ed annotata su apposito registro giornaliero;
- ⊕ dovranno tempestivamente essere controllate le attrezzature mobili, riguardo alla stabilità ed alla sicurezza, assicurandosi che nelle posizioni assegnate non rechino danni agli atleti (particolare attenzione dovrà essere dedicata al fissaggio ed alla stabilità delle strutture mobili come le porte di dimensioni ridotte, nel caso in cui l'atleta si appoggi alla traversa).

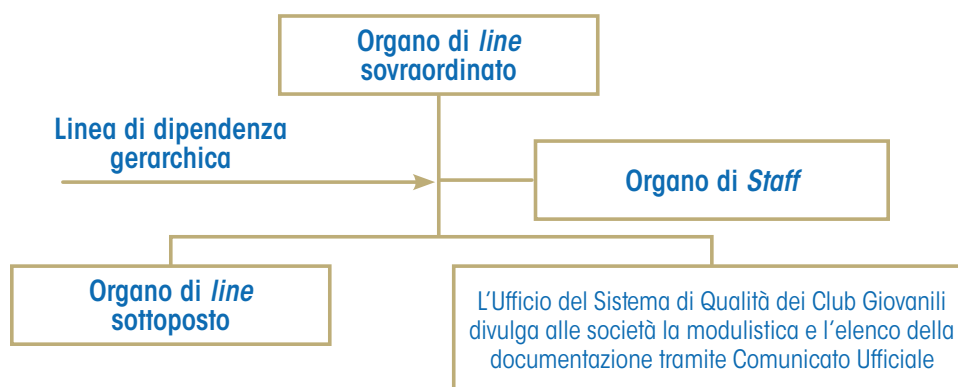
Durante tutta la durata dell'attività in presenza degli atleti dovrà essere presente in loco un soggetto, adeguatamente formato, in grado di usare il defibrillatore semiautomatico.

APPENDICE III

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

L'organigramma è la rappresentazione grafica di una struttura organizzativa. È composto da:

- ☼ caselle (rettangoli), che rappresentano le unità organizzative;
- ☼ linee, che rappresentano i rapporti gerarchici tra le unità.
- ☼ All'interno delle caselle (rettangoli) devono essere indicati la denominazione dell'unità ed il responsabile della stessa. Le unità devono essere classificate in unità di line o di staff. Tale classificazione si evince dalla rappresentazione grafica:
- ☼ le unità organizzative di line hanno autorità gerarchica sulle unità sottoposte e svolgono le attività caratterizzanti il tipo di società (es. area tecnica, marketing, gestione infrastrutture, sicurezza, etc);
- ☼ le unità organizzative di staff sono di supporto alle unità di line (es. segreterie, uffici studi, etc.). Le unità di *staff* hanno il compito di pianificare, monitorare e controllare le unità di line e in generale le attività caratterizzanti la gestione.



Per una corretta compilazione devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- ☼ **Le linee:** le linee non possono che essere orizzontali e verticali. Non sono previste linee curve.
- ☼ **Stessa persona ma più ruoli:** l'organigramma è costruito sui ruoli e non sulle persone. Nel caso in cui una persona ricopra più di un ruolo all'interno della società, purché tali ruoli non siano in contrasto con la normativa sportiva e la persona disponga del tempo e delle competenze necessarie, il nominativo deve essere inserito nelle rispettive caselle previste per i ruoli. Ad esempio, se il Responsabile del Settore Giovanile è anche Responsabile Attività di Base, il suo nome deve essere inserito nelle due caselle previste per i due ruoli.
- ☼ **Riporti di primo e secondo livello:** nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta al responsabile tecnico, il quale riporta al direttore sportivo (riporti diretti di primo livello). È evidente che il preparatore atletico della prima squadra riporta anche al direttore sportivo (riporto di secondo livello), ma non è necessario che vi sia una linea gerarchica diretta tra i suddetti ruoli.
- ☼ **Riporti gerarchici e funzionali:** nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta gerarchicamente al responsabile tecnico della prima squadra, ma molto probabilmente avrà un riporto cosiddetto "funzionale" nei confronti del responsabile dello staff sanitario. Il riporto funzionale indica il referente per una determinata competenza, in questo caso la competenza sanitaria.

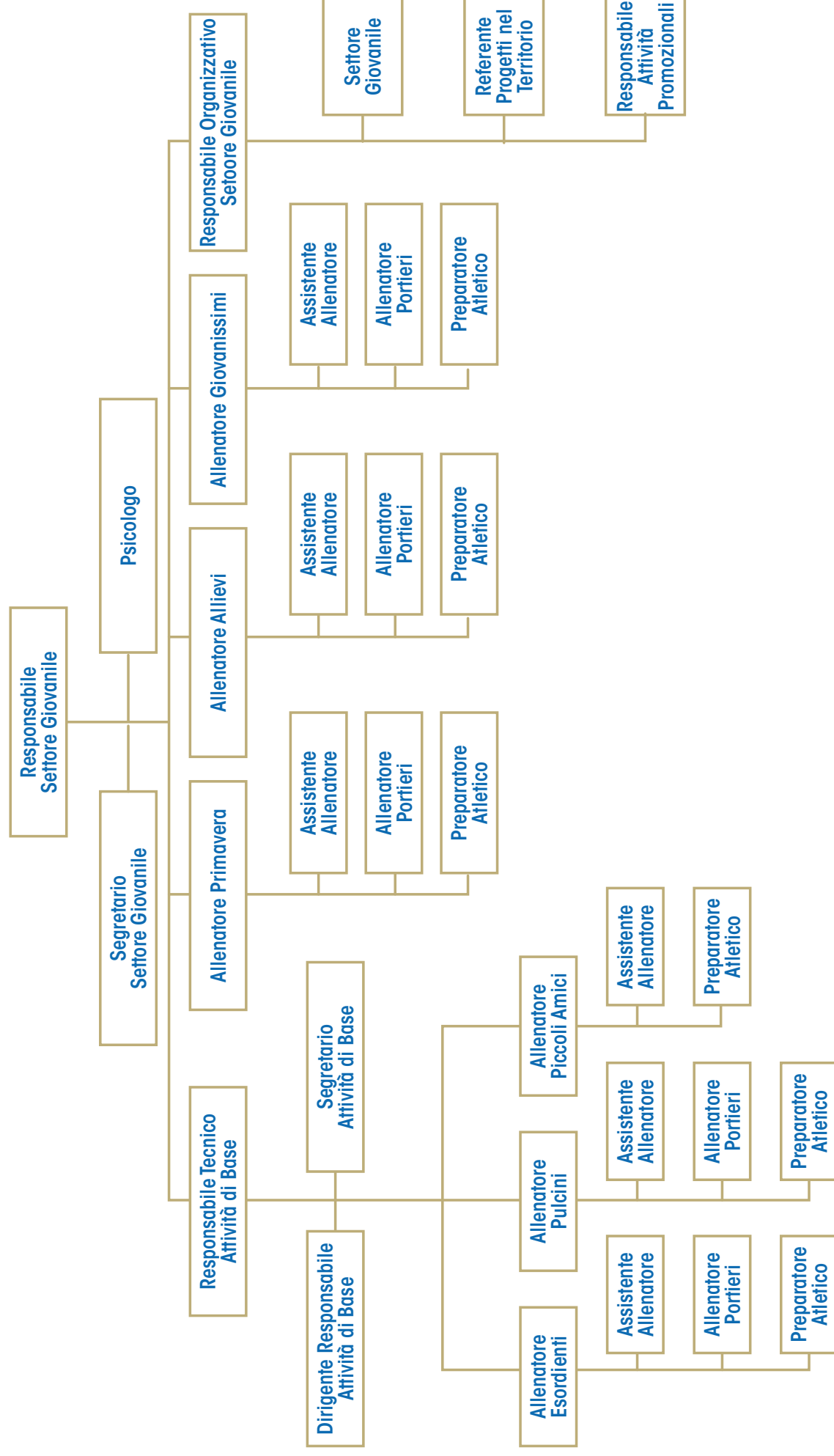
Nell'organigramma la casella (rettangolo) del preparatore atletico della prima squadra avrebbe potuto essere inserita anche a riporto gerarchico dello staff sanitario (riporto funzionale e gerarchico in questo caso coincidono); ciò sarebbe stato ugualmente corretto.

APPENDICE III ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Dal momento che l'organigramma definisce solo i riporti gerarchici, non è necessario inserire doppie linee per definire dipendenza gerarchica e funzionale.

- ⊗ **L'organigramma e i meccanismi di coordinamento:** l'organigramma è una rappresentazione grafica della struttura organizzativa, ma non dei meccanismi di coordinamento, vale a dire di come le diverse unità lavorano insieme: team, gruppi, comitati, task force, etc.
- ⊗ **Organigramma a più livelli:** per semplificare la redazione degli organigrammi è possibile prevedere un primo organigramma, cosiddetto di primo livello con i primi riporti del direttore generale o amministratore delegato. Altri organigrammi serviranno a descrivere le unità organizzative di primo livello (es. unità organizzativa - settore giovanile, Player Care, etc). Il suggerimento è essenzialmente grafico.
- ⊗ **Il Manuale:** tutti i ruoli richiesti dal Manuale devono essere inseriti nell'organigramma.

ESEMPIO DI ORGANIGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE





COMUNICATO UFFICIALE N. 68
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 66/AA al n. 74/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1165 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giacomo GERMANETTI, Gianluca D'ANGELONE e della società A.C. BRA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo GERMANETTI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante della A.C. Bra S.r.L., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al contestuale aumento inscindibile di capitale sociale della predetta Società, con atti perfezionatosi rispettivamente in data 05 settembre e 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al suo contestuale aumento inscindibile di capitale sociale, deliberati in data 30.05.2026 e 05.06.2025 e perfezionati in data 05 settembre 2026 e 13 ottobre 2025: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, riguardante il certificato del casellario giudiziario del Sig. Gianluca D'Angelone in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria del sig. Gianluca D'Angelone, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

Gianluca D'ANGELONE, neo-acquirente di una quota del 20% della A.C. BRA S.r.l., con atto perfezionatosi in data 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per non aver prodotto nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, ossia il proprio certificato del casellario giudiziario in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito

dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

A.C. BRA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giacomo GERMANETTI,
 - Sig. Gianluca D'ANGELONE,
 - Società A.C. BRA S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giacomo Germanetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giacomo GERMANETTI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca D'ANGELONE,
 - € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società A.C. BRA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fabio MORGANTI avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio MORGANTI, allenatore UEFA B all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Bule' Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello Staff del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso in data 8.12.2025, mentre si trovava nella tribuna dell'impianto sportivo utilizzato dalla società A.S.D. Bule' Bellinzago per assistere in qualità di spettatore alle gare della squadra under 9 della medesima società impegnata in un torneo e nelle cui file militava il figlio Sig. B.M., colpito al volto il Sig. T.P. (tecnico della società Novara City) ivi presente. In particolare, il Sig. Morganti, con indosso la divisa sociale della società A.S.D. Bulè Bellinzago e alla presenza di calciatori minori d'età e dei relativi genitori, aveva un alterco con il Sig. T.P., nel corso del quale lo colpiva con uno schiaffo in corrispondenza del volto, determinando la caduta degli occhiali dallo stesso indossati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Fabio MORGANTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabio MORGANTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sergio CORDARO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sergio CORDARO, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva, come collaboratore, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Ascoli Calcio 1898 F.C., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver inviato ad un collaboratore della Procura Federale, un messaggio irrispettoso, tramite la messaggistica Messenger di Facebook, commentando la relazione della Procura Federale, sulla base della quale il Giudice Sportivo della Lega Pro Serie C, con C.U. n.86/DIV del 7 aprile 2026, lo aveva squalificato per una gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Sergio CORDARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio CORDARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1047 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea CAPUTO, e della società A.S.D. VALTARESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CAPUTO, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Valtarese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso - nell'ambito di una interlocuzione tramite Whatsapp iniziata con il Sig. M.C. e proseguita con il sig. E.R., rispettivamente allenatore e responsabile del settore giovanile dell'Associazione Polisportiva Podenzano 1914 A.S.D., concernente la richiesta avanzata dal Sig. Caputo di differire la data dell'incontro Podenzano – Valtarese, valevole per il campionato della categoria Juniores Regionali Emilia Romagna e programmata per il 9.3.2026, richiesta alla quale il sig. E.R. aveva dato riscontro negativo - inviato in data 17.2.2026 un messaggio scritto al predetto sig. E.R. dal tenore antisportivo;

A.S.D. VALTARESE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea CAPUTO,
 - Società A.S.D. VALTARESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Bianchinotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CAPUTO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALTARESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 819 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro LUONGO, Agostino AGRUSA e della società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro LUONGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Agostino Agrusa, segretario con delega alla firma tesserato per la società dallo stesso rappresentata, sottoscrivesse per conto della stessa in data 18.9.2025 le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S. senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in affermata vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

Agostino AGRUSA, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.9.2025, sottoscritto per conto della società dallo stesso rappresentata le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S., senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in riferita vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Luongo ed Agostino Agrusa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro LUONGO,
 - Sig. Agostino AGRUSA,
 - Società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro LUONGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro LUONGO,
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Agostino AGRUSA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 841 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SCARFO', Umberto CAMOGLI, Umberto BARLETTA, Mario PISANO, Francesco RUBERTO e della società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SCARFO', all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di verificare e comunicare la propria posizione disciplinare alla data in cui ha preso parte alla gara SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, nonostante all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto CAMOGLI, - all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., omesso di vigilare adeguatamente l'operato dei propri dipendenti e tesserati, consentendo e/o comunque non impedendo che il calciatore sig. Andrea Scarfò venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene, all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto BARLETTA, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nella fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Mario PISANO, all'epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in qualità di allenatore della prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026,

valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Francesco RUBERTO, - all'epoca dei fatti team manager tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò nel momento in cui ha sottoscritto la distinta di gara relativa all'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, così consentendo e/o comunque non impedendo a tale atleta di prendervi parte, nonostante a tale data (7.9.2025), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. ri Umberto Camogli, Andrea Scarfò, Mario Pisano, Umberto Barletta e Francesco Ruberto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea SCARFO',
 - Sig. Umberto CAMOGLI,
 - Sig. Umberto BARLETTA,
 - Sig. Mario PISANO,
 - Sig. Francesco RUBERTO,
 - Società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Umberto CAMOGLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Andrea SCARFO',
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto CAMOGLI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto BARLETTA,
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mario PISANO,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco RUBERTO,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1055 pfi 25-26 adottato nei confronti della società US PIANICO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

US PIANICO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti di condotta violenta, al termine della gara PIANICO vs ROVETTA del 14.03.2026, contestati al Sig. Paolo Nicoli, all'epoca dei fatti tesserato per la società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società US PIANICO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Claudia Cattaneo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società US PIANICO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1279 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro BALDISSONI, Brandon Gabriel BERGER e della società AC MONZA SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro BALDISSONI, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., dal 29/09/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, da parte della Fininvest S.p.A. (già titolare dell'intero capitale societario) alla Red & White S.p.A. (neocostituita), delle azioni pari all'80% della A.C. MONZA S.P.A., dal Sig. Brandon Gabriel Berger, final owner dell'acquirente (controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC (neocostituita) di cui Brandon Gabriel Berger è socio unico e legale rappresentante), la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., e della sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stato fornito, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit. ed un ulteriore termine aggiuntivo di 15 giorni con nota del 10 febbraio 2026, relativamente alla Red & White S.p.A. (neocostituita) ed alla sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), il business plan richiesto essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti oltre che tardiva anche rispetto ai termini aggiuntivi accordati;

Brandon Gabriel BERGER, socio unico e legale rappresentante della Beckett Layne Manager LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllante il 100% della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

AC MONZA SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mauro BALDISSONI,
 - Sig. Brandon Gabriel BERGER,
 - Società AC MONZA SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Baldissoni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - inibizione per mesi 2 (due) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 9.000,00 (novemila/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Mauro BALDISSONI,
 - inibizione per mesi 1 (uno) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Brandon Gabriel BERGER,
 - € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda che, come richiesto dall'avvisata, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per la società AC MONZA SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1004 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luigi FALCONE, e della società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi FALCONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso concordato con i sigg.ri Emanuele Apollo e Tommaso Porta, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, che questi ultimi presentassero al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta la richiesta di svincolo dalla società dallo stesso rappresentata ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F., così come poi effettivamente avvenuto in data 24.2.2026, in assenza dei presupposti previsti da tale norma;

USD LUPETTI BIANCHI TRINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti, erano tesserati i sigg.ri di cui al procedimento in oggetto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi FALCONE,
 - Società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Falcone;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi FALCONE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD LUPETTI BIANCHI TRINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 74
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 80/AA e n. 81/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1084 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FANI', Fabrizio DE ANGELIS e della società ASD FAVALE 1980, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele FANI', tecnico con licenza Uefa A, all'epoca dei fatti tesserato per la società Alba Adriatica 1968 (esonerato in data 15.12.2025) nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Favale 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, dal 20.2.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Favale 1980 militante nel Campionato di Promozione, seppur già tesserato, nella medesima stagione sportiva 2025-2026, come allenatore in prima della categoria Pulcini per la società Alba Adriatica 1968;

Fabrizio DE ANGELIS, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Favale 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dall'art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Favale 1980, consentito e comunque non impedito che il sig. Daniele Fani, dal 20.2.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Favale 1980 militante nel Campionato di Promozione, seppur già tesserato, nella medesima stagione sportiva 2025-2026, come allenatore in prima della categoria Pulcini per la società Alba Adriatica 1968;

ASD FAVALE 1980, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Fabrizio De Angelis e nel cui interesse il sig. Daniele Fani ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele FANI',
 - Sig. Fabrizio DE ANGELIS,
 - Società ASD FAVALE 1980, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio De Angelis;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Daniele FANI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio DE ANGELIS,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FAVALE 1980;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 987 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto RONZAN, Giovanni AUGIMERI e della società SSD SISPORT SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto RONZAN, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Sisport S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 4.5.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 regionale al sig. Giovanni Augimeri, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giovanni AUGIMERI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Sisport S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 4.5.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società S.S.D. Sisport S.p.A. militante nel campionato Under 15 regionale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SSD SISPORT SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Alberto Ronzan e Giovanni Augimeri all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alberto RONZAN,
 - Sig. Giovanni AUGIMERI,
 - Società SSD SISPORT SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Ronzan;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alberto RONZAN,

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni AUGIMERI,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD SISPORT SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 83
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 33/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2026/2027.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2026/2027)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2026/2027);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 87
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 36/A della F.I.G.C., inerente l'attribuzione del titolo sportivo di Serie B Femminile della Società di Calcio Femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla Società Venezia F.C. S.p.A.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Presidente Federale

- vista l'istanza congiunta del Venezia F.C. S.p.A. e della Freedom F.C. S.S.D. a r.l. per l'attribuzione alla prima del titolo sportivo di Serie B Femminile della Freedom F.C. S.S.D. a r.l.;
- ravvisata la sussistenza delle condizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 32/A del 10 agosto 2026

d e l i b e r a

- di attribuire il titolo sportivo di Serie B Femminile della società di calcio femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla società Venezia F.C. S.p.A.;
- la decadenza dal tesseramento delle calciatrici tesserate per la Freedom F.C. S.S.D. a r.l.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 88
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 91/AA al n. 96/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1010 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GIUNTA, Antonio D'AMBROGIO, Gianni CAPPELLO e della società A.S.D. VALLE ELVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio GIUNTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Antonio D'AMBROGIO, allenatore UEFA B, all'epoca fatti tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, pur essendo tesserato per la predetta società con la qualifica di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse – in sua sostituzione – il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Gianni CAPPELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) e Ec), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato

Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., sebbene il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione, nonostante la presenza in organico del sig. D'Ambrogio Antonio, allenatore UEFA B, tesserato per la predetta società in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026;

A.S.D. VALLE ELVO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cappello Gianni, Giunta Maurizio e D'Ambrogio Antonio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio GIUNTA,
 - Sig. Antonio D'AMBROGIO,
 - Sig. Gianni CAPPELLO,
 - Società A.S.D. VALLE ELVO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianni CAPPELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Maurizio GIUNTA,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio D'AMBROGIO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianni CAPPELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLE ELVO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1029 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GRASSI, Antonino LOSCRÌ e della società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio GRASSI, allenatore di Calcio a Cinque Licenza A, all'epoca dei fatti tesserato per la società Lazio Calcio A 5 A.S.D. e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D.;

Antonino LOSCRÌ, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., e dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Maurizio Grassi svolgesse l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D.;

ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonino Loscri e nel cui interesse il sig. Maurizio Grassi ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio GRASSI,
 - Sig. Antonino LOSCRÌ,

- Società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino LOSCRÌ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Maurizio GRASSI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino LOSCRÌ,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 919 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Martino MOSCONI, Gianluca LARDERA, Angelo MONFREDINI e della società POL. D. BARANZATESE 1948, avente ad oggetto la seguente condotta:

Martino MOSCONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 ad un allenatore in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore e di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 rispettivamente al sig. Gianluca Lardera ed al sig. Angelo Mofredini, nonostante questi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Gianluca LARDERA, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Angelo MONFREDINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

POL. D. BARANZATESE 1948, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Martino Mosconi, Paolo Leonardo Di Nunno, Gianluca Lardera ed Angelo Monfredini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Martino MOSCONI,
 - Sig. Gianluca LARDERA,
 - Sig. Angelo MONFREDINI,
 - Società POL. D. BARANZATESE 1948, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Carmelo MANGIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Martino MOSCONI,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca LARDERA,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Angelo MONFREDINI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. BARANZATESE 1948;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1101 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Aniello APICELLA avente ad oggetto la seguente condotta:

Aniello APICELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Alessio Menichella la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 11 febbraio 2026 e notificato in data 13 febbraio 2026, nell'ambito della vertenza n. 3-2025/26;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Aniello APICELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aniello APICELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 982 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano BOLZICCO, e della società ASD RISANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano BOLZICCO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Risanese:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al ventesimo minuto del secondo tempo della gara Risanese - Castionese del 22.2.2026 valevole per il campionato di Prima Categoria, rivolto al calciatore tesserato per la Castionese sig. S.J.A., espressioni offensive e discriminatorie;

ASD RISANESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Bolzicco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Stefano BOLZICCO,
 - Società ASD RISANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo BOZ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Stefano BOLZICCO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD RISANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1134 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fausto FERRARI, Daniele GROTTI, Raffaele IACCHERI e della società A.S.D. CALCIO POLINAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fausto FERRARI, all'epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Dirigente-Allenatore per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Daniele GROTTI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, essendo squalificato fino al 20.2.2026 in virtù del provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 13.2.2026, consentito che il sig. Fausto Ferrari svolgesse, in sua vece, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Raffaele IACCHERI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, consentito o comunque non impedito che il sig. Fausto Ferrari, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della predetta società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

A.S.D. CALCIO POLINAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei

precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Iaccheri, Daniele Grotti e Fausto Ferrari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fausto FERRARI,
 - Sig. Daniele GROTTI,
 - Sig. Raffaele IACCHERI,
 - Società A.S.D. CALCIO POLINAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele IACCHERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Fausto FERRARI,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Daniele GROTTI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele IACCHERI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO POLINAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò